REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXIX | BARI, 22 OTTOBRE 2008 | N. **165**

Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazione del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
j) lo Statuto e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati.
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
h) deliberazioni della Giunta regioanle;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
h) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2008, n. 1774
L.R. 10 luglio 2006, n. 19, art. 65 "Commissione regionale per le politiche sociali". Nomine esperti.
Pag. 18848

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2008, n. 1819
Delibera CIPE n. 35/05 – Realizzazione Studio di Fattibilità n. 7 – Asse 20 – Revoca incarico al Politecnico di Bari delibera G.R. n. 15141/07. Affidamento incarico all'ARPA.
Pag. 18849

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2008, n. 1820
Protocollo di intesa tra Regione Puglia e TERNA per l'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla pianificazione elettrica relativa al territorio regionale. Ratifica.
Pag. 18850

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2008, n. 1827
Deliberazione di Giunta regionale n. 883/2007: risultanze verifica tecnica recapiti finali impianti di depurazione acque reflue depurate agglomerati di Nardò e di Porto Cesareo. Determinazioni.
Pag. 18867

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2008, n. 1829
LL.RR. 30/09/2004, n. 15 e 15/05/2006, n, 13 – Istituzione dell'Albo dei Direttori Generali. Definizione dei requisiti, criteri e modalità per l'iscrizione.
Pag. 18868

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2008, n. 1835
Intesa della Conferenza Unificata per i servizi socio-educativi per la Prima Infanzia di cui all'art. 1 comma 1253 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 14 febbraio 2008. Adeguamento della programmazione regionale del finanziamento del Piano Straordinario per gli Asili Nido e Servizi per la Prima Infanzia.
Pag. 18877

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2008, n. 1869
L.R. 2 luglio 2008, n. 18, art. 8. Autorizzazione all'assunzione di un mutuo di euro.50.000.000,00 con la Cassa Depositi e Prestiti con oneri di ammortamento a carico del bilancio regionale per completamento nuova sede regionale.
Pag. 18879

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2008, n. 1870
L.R. n. 58 del 04.12.1981 – L.R. n. 42 del 06.09.1984 – Dichiarazione di interesse locale - Biblioteca "Felice Chirò" di San Severo.
Pag. 18905

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2008, n. 1871
Concessione di coltivazione idrocarburi "Candela". Istanza di proroga. Intesa ex art. 3, comma 1 lett. b) e art. 5 – Accordo Stato Regioni del 24.01.2001.
Pag. 18908

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2008, n. 1874
D.L.vo 16 ottobre 2003, n. 288. Richiesta di conferma al Ministero della Salute del carattere scientifico dell'IRCCS "Eugenio Medea" sezione di ricerca dell'Associazione "La Nostra Famiglia" – Ostuni (Br) – nel settore della riabilitazione in età evolutiva.
Pag. 18909

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2008, n. 1774

L.R. 10 luglio 2006, n. 19, art. 65 "Commissione regionale per le politiche sociali". Nomine esperti.

L'Assessore alla Solidarietà, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Sociale, confermata dalla Dirigente del Settore Programmazione Sociale e Integrazione, riferisce quanto segue.

L'art. 65 della legge regionale 10 luglio 2006. n 19 "Discipline del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia" prevede l'istituzione, presso l'Assessorato alla Solidarietà, della Commissione regionale per le politiche sociali.

Il punto quattro del citato articolo 65 precisa che la Commissione ha funzione consultiva e propositiva nell'area delle problematiche relative alle tematiche sociali ed educative a sostegno dell'azione della Regione.

La Commissione presieduta dall'Assessore alla Solidarietà è composta da componenti esperti in rappresentanza delle istituzioni locali (ANCI, UP1), del mondo della giustizia minorile, delle organizzazioni di volontariato e cooperative sociali, di esperti assistenti sociali, sociologi, psicologi, educatori professionali, sindacalisti e dai dirigenti di tutti i settore regionali interessati alla materia, come definito con precisione dalla lettera a) alla lettera a c) del punto 1.

Oltre alle designazioni da parte degli Enti e Organismi sopraindicati è prevista, (lettera u) del medesimo articolo) la nomina di tre membri esperti in materia da parte della Giunta regionale.

Al fine di procedere alla costituzione formale con decreto del Presidente della Giunta regionale, come previsto dal punto 2 dell'articolo in questione, è necessario, dunque, che la Giunta nomini i tre esperti in materia componenti della costituenda Commissione regionale per le politiche sociali.

Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4. lett. "a)" e "d)" della Legge regionale n.7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento:

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente di Settore;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di prendere atto che l'art. 65 della legge regionale 10 luglio 2006. n 19 "Discipline del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia" prevede l'istituzione, presso l'Assessorato alla Solidarietà, della Commissione regionale per le politiche sociali, con funzione consultiva e propositiva nell'area delle problematiche relative alle tematiche sociali ed educative a sostegno dell'azione della Regione;

- di nominare, ai sensi e nei termini previsti dall'art. 65 della legge regionale 10 luglio 2006, n 19 "Discipline del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia" componenti della costituenda Commissione regionale per le Politiche sociali i seguenti tre esperti:
  D.ssa Giovanna Indiretto;
  Dott. Luciano Santoro
  Dott. Gerarda Belpiede;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2008, n. 1819

Delibera CIPE n. 35/05 – Realizzazione Studio di Fattibilità n. 7 – Asse 20 – Revoca incarico al Politecnico di Bari delibera G.R. n. 15141/07. Affidamento incarico all'ARPA.

L'Assessore all'Ecologia prof. Michele Losappio, sulla base della relazione espletata dal Dirigente del Settore Attività Estrattive, riferisce:

Con delibera G.R. n. 1514 del 25/9/07 fu affidato al Politecnico di Bari - Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente e per lo Sviluppo Sostenibile l'incarico di predisporre lo studio di Fattibilità "Individuazione di modelli di gestione pubblico-privato e criteri di selezione per il recupero di paesaggi degradati a causa delle attività dismesse" a valere sulla "Delibera CIPE 35/2005 - Accordo di programma Quadro "Studi di fattibilità - Asse 2° ".

Con delibera G.R. n. 1073/07 fu determinato il costo dello studio in questione in euro 200.000,00 ed individuato nel Settore Attività Estrattive il soggetto attuatore.

Con nota del 26 giugno 2008 l'OICE di Confidustria ha fatto rilevare che l'incarico suddetto non poteva essere affidato all'Università e chiedeva di modificare tale delibera.

Con note prot. nn. 4956/A.ES./BA e n. 5120/A.ES./BA del 31/07/08 il Settore Attività Estrattive ha, rispettivamente, trasmesso la nota OICE ed invitato il DIASS a valutare l'opportunità di accettare l'incarico.

Con nota prot. n. 509/2008/DIASS del 01/08/08 il DIASS, pur riaffermando "che tale incarico sarebbe coerente con le attività istituzionali del dipartimento", "ha ritenuto opportuno, nella specifica circostanza, rinunciare all'incarico".

Il Settore Attività Estrattive con determina n.71/2008 ha provveduto a disimpegnare la somma di euro200.000, impegnata a favore del DIASS con determina n. 43/07; vanno, inoltre, revocate le delibere G.R. n. 1514/07 e n. 820/08, con cui si affidava l'incarico al DIASS, per affidare la predisposizione dello studio di che trattasi ad un altro soggetto che abbia le necessarie competenze tecnico-scientifiche ed i requisiti di legge;

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Puglia (ARPA) è, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale istitutiva n.6/99, un Organismo tecnico dell'Amministrazione regionale, dotata di personalità giuridica pubblica, ed è, quindi, essa stessa un'amministrazione aggiudicatrice, per cui è possibile l'affidamento in "house" del presente incarico.

Ancora, l'art. 4 della suddetta l.r. n. 6/99 affida all'ARPA, tra gli altri i compiti istituzionali, quello di predisporre studi di valutazione di impatto ambientale, compito coerente con le caratteristiche dell'incarico a conferire.

Ovviamente, l'ARPA, in quanto amministrazio-

ne aggiudicatrice, non potrà che avvalersi, ove dovesse ricorrere a soggetti terzi, di procedure ad evidenza pubblica.

Tutto ciò premesso, si ritiene di poter affidare all'ARPA l'incarico per la redazione dello Studio di Fattibilità "de quo".

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001 e S.M.I.

Il presente provvedimento comporta un impegno di spesa di euro 200.000 (IVA compresa). La spesa graverà sul Cap. 114813 del bilancio 2008, cosi come previsto dalla delibera G.R. n.922/08. All'impegno di spesa provvedere il dirigente del Settore Attività Estrattive con successivo atto da assumersi entro l'anno corrente.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 comma 4° lettera K) della l.r. 7/97.

Tutto ciò premesso, l'Assessore relatore propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione dell'Assessore competente;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore Attività Estrattive;
- Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate;
- di revocare le delibere d'incarico al DIASS G.R. n. 1514/07 e n. 820/08;
- di affidare all'ARPA l'incarico di predisporre per conto del Settore Attività Estrattive lo studio di fattibilità l'individuazione di modelli di gestione pubblico-privato e criteri di selezione per il recupero di paesaggi degradati a causa delle attività estrattive dismesse", di cui alla delibera G.R. n. 1073/07 e successive;
- di autorizzare l'ARPA all'eventuale coinvolgimento, per l'ottimale realizzazione dello studio, del WWF e delle Organizzazioni di categoria;
- di autorizzare il dirigente del Settore Attività Estrattive a predisporre ed adottare tutti gli atti necessari all'affidamento del presente incarico ed al suo espletamento, così come disposto dalla delibera G.R. n. 922/08, delibera che ha approvato anche lo schema tipo di convenzione da adottare per l'affidamento, tra gli altri, dell'incarico in questione;
- di notificare il presente atto all'ARPA ai fini dell'accettazione dell'incarico a cura del settore A.E.
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dott. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2008, n. 1820

Protocollo di intesa tra Regione Puglia e TERNA per l'applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla pianificazione elettrica relativa al territorio regionale. Ratifica.

L'Assessore all'Ecologia, Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio VAS, Ing. Gennaro Russo, e confermata dal responsabile della Direzione del Settore

Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, riferisce:

VISTO

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" al titolo I della parte II disciplina le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ;

- il P.E.A.R. adottato con D.G.R. n. 827 del 08/06/07 che indica la necessità di un accordo tra la Regione e Terna per arrivare ad una pianificazione integrata mediante la Valutazione Ambientale Strategica dei relativi piani di sviluppo per quanto riguarda l'inserimento territoriale e ambientale delle opere afferenti alle reti di trasporto dell'energia elettrica.

CONSIDERATO CHE

- TERNA esercita la propria missione, in regime di concessione esclusiva, garantendo l'adempimento di ogni obbligo volto ad assicurare la continuità, la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza ed il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti;

- la D.G.R. del 13 giugno 2008, n. 981 - "Circolare n. 1/2008 - Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dopo l'entrata in vigore del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152" individua nell'ufficio VAS incardinato nel Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia l'autorità competente in materia di VAS;

- Le Parti ovvero, REGIONE PUGLIA e SOCIETÀ' TERNA, ritengono di dover stabilire un'azione coordinata per una pianificazione integrata mediante la Valutazione Ambientale Strategica dei relativi piani di sviluppo per quanto riguarda l'inserimento territoriale e ambientale delle opere afferenti alle reti di trasporto dell'energia elettrica;

In tale contesto la Collaborazione oggetto del presente provvedimento è da intendersi quale esperienza qualificante di collaborazione in termini di pianificazione concordata con con la Regione Puglia.

Sulla base di quanto rappresentato si propone alla Giunta di ratificare il PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE PUGLIA E TERNA PER L'APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ALLA PIANIFICAZIONE ELETTRICA RELATIVA AL TERRITORIO REGIONALE.

Vista la nota prot. n. 10/1515/G del 4.10.2005, con la quale il Segretario della Giunta regionale ha comunicato che nella seduta del 28.9.2005 la Giunta regionale ha ribadito la propria competenza in merito all'approvazione degli schemi di convenzione.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta regionale ai sensi delle leggi Costituzionali nn.1/99 e 3/2001, nonché della legge regionale n. 7/2004

L'Assessore all'Ecologia, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ecologia, Michele Losappio;

- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore Ecologia;

- Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare PROTOCOLLO DI INTESA

TRA REGIONE PUGLIA E TERNA PER L'APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA () ALLA PIANIFICAZIONE ELETTRICA RELATIVA AL TERRITORIO REGIONALE allegato alla presente per costituirne parte integrante.

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

Terna

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA REGIONE PUGLIA E TERNA

PER L'APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ALLA PIANIFICAZIONE ELETTRICA RELATIVA AL TERRITORIO REGIONALE

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA REGIONE PUGLIA E TERNA

PER L'APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ALLA PIANIFICAZIONE ELETTRICA RELATIVA AL TERRITORIO REGIONALE

VISTI

la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 recante modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione, che riconosce "la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia" tra le materie a legislazione concorrente;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica" ed in particolare l'art. 3 di disciplina dell'esercizio delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale;

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

la legge del 28 agosto 2004, n. 239 recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

la legge 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

la legge 21 dicembre 2001, n. 443 in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici;

il DPR 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

il D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante integrazioni e modificazioni al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Terna

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA REGIONE PUGLIA E TERNA PER L'APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ALLA PIANIFICAZIONE ELETTRICA RELATIVA AL TERRITORIO REGIONALE

PREMESSO CHE

TERNA S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale - fu costituita in attuazione dell'art. 13 del D.Lgs. 16.3.1999 n. 79 (decreto "Bersani"), sul riassetto del settore elettrico ed è proprietaria della rete elettrica di trasmissione nazionale, quale individuata dal Decreto Min. Ind. 25.6.1999 e dal Decreto Min. Att. Prod. e 23.12.2002;

il D.Lgs. 79/99 dispose anche che l'Enel S.p.A. costituisse una società per azioni (G.R.T.N. - Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A.) cui conferire i rapporti inerenti all'attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete nazionale (art. 3, punto 4): società concessionaria dello Stato per le attività di trasmissione e dispacciamento e le cui azioni l'Enel S.p.A. cedette a titolo gratuito al Ministero del Tesoro;

la proprietà della rete fu quindi attribuita a TERNA S.p.A, e al G.R.T.N. S.p.A. ne fu affidata la gestione e la potestà di deliberarne lo sviluppo e la realizzazione degli elettrodotti destinati a farne parte;

il D.L. 29.8.2003, n. 239, convertito, con modificazioni, nella legge 27.10.2003, n. 290 (recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica) ha previsto all'art. 1-ter, comma 1, l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione e la sua successiva privatizzazione, secondo criteri, modalità e condizioni definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché, ai sensi dell'art. 1-ter, comma 3, lettera b), l'integrazione o la modifica della concessione già rilasciata con il decreto 17.7.2000;

con D.P.C.M. del 11.5.2004 (in G.U. n. 115 del 18.5.2004) sono stati dettati i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione. In particolare il provvedimento ha stabilito il trasferimento a TERNA S.p.A. delle attività, delle funzioni, dei beni, dei rapporti giuridici attivi e passivi (ivi inclusa la titolarità delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10, del decreto legislativo n. 79/1999) già facenti capo a G.R.T.N. S.p.A.; ha disposto anche che, alla data di efficacia del trasferimento, TERNA S.p.A. assumesse la titolarità e le funzioni di Gestore di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 79/1999;

tale trasferimento è stato attuato con contratto di acquisto del relativo ramo di azienda stipulato tra TERNA S.p.A. e G.R.T.N. S.p.A. divenuto efficace dal 1.11.2005;

con il trasferimento, TERNA S.p.A. è anche divenuta titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale già rilasciata al G.R.T.N. S.p.A. con Decreto del Ministero delle attività produttive del 20.4.2005 (in G.U. n. 98 del 29.4.2005);

TERNA S.p.A. a partire dal 1.11.2005, oltre ad essere proprietaria della Rete Elettrica Nazionale, è quindi titolare delle attività di trasmissione e dispacciamento e delle potestà ad esse connesse;

tale accordo avrà validità anche in caso di modifica della normativa relativa alla VAS, di cui al decreto legislativo 152/06 e successive eventuali modifiche. In tal caso le parti si impegnano sin d'ora ad apportare congiuntamente le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie o opportune per adeguarsi alla nuova normativa.

PRESO ATTO CHE

TERNA esercita la propria missione, in regime di concessione esclusiva, garantendo l'adempimento di ogni obbligo volto ad assicurare la continuità, la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza ed il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti

nell'espletamento del servizio di trasmissione e dispacciamento, TERNA persegue, tra gli altri, l'obiettivo di concorrere a promuovere la tutela dell'ambiente e la sicurezza degli impianti;

ai sensi dell'art. 9, comma 1, dell'atto di concessione, l'MSE ha stabilito che, entro il 31 dicembre di ogni anno, TERNA predisponga un Piano di Sviluppo (di seguito PdS) della RTN da sottoporsi, nei trenta giorni successivi alla sua deliberazione, all'approvazione dello stesso Ministero;

con Direttiva del 21 gennaio 2000, il MICA ha stabilito che il GRTN (ora TERNA) è responsabile dello sviluppo della RTN e che tale attività è finalizzata al conseguimento di obiettivi tra i quali il rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici;

con DM 22 dicembre 2000, il MICA ha stabilito all'art. 2, comma 1, che il GRTN (ora TERNA) nel predisporre ed aggiornare il menzionato Programma Triennale scorrevole di Sviluppo della RTN, richieda alle Regioni interessate il parere sugli aspetti di localizzazione di nuovi tratti di rete, di razionalizzazione dei tracciati o di eventuale dismissione dei tratti in esercizio.

Terna

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA REGIONE PUGLIA E TERNA PER L'APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ALLA PIANIFICAZIONE ELETTRICA RELATIVA AL TERRITORIO REGIONALE

con Direttiva 2001/42/CE l'Unione Europea ha inteso garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione con considerazioni sugli effetti significativi sull'ambiente l'atto dell'elaborazione di piani e programmi;

con D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Testo Unico Ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, si regolano i procedimenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

nella predisposizione del PdS annuale da parte di Terna si tiene conto di tutti quegli elementi ed informazioni alla base del processo di pianificazione della RTN riconducibili ai due fondamentali aspetti del funzionamento di ogni sistema elettrico: la produzione e il consumo di energia elettrica; più in dettaglio essi comprendono:

a) i dati sull'evoluzione della domanda;

b) le richieste di connessione di impianti di produzione alla RTN;

c) la tendenza nelle richieste di importazione e di esportazione di energia elettrica;

d) gli interventi di sviluppo programmati dai gestori di altre reti;

e) le eventuali criticità o esigenze emerse in particolari situazioni di esercizio, anche in relazione alla qualità del sevizio;

f) i segnali derivanti dal mercato dell'energia elettrica.

CONSIDERATO CHE

la Regione Puglia ha adottato con D.G.R. n. 827 del 08 giugno 2007 il Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.) in cui parallelamente alla politica rivolta all'incremento di efficienza nella produzione termoelettrica, allo svecchiamento del parco macchine e alla riduzione degli impatti sull'ambiente del sistema regionale di produzione di energia elettrica, pone l'attenzione sulla capacità del sistema di trasporto dell'energia elettrica stessa. In particolare è da ritenere che, nel medio periodo, l'esigenza di un adeguato aumento della capacità di trasporto interesserà una buona porzione del territorio regionale;

la Regione Puglia, nell'ambito del P.E.A.R. riporta diversi interventi rivolti alla sicurezza locale, alla riduzione delle congestioni di rete e alla qualità del servizio previsti dalla società Terna – Rete Elettrica Nazionale e in particolare viene previsto:

- il riassetto della rete elettrica 380/220/150 kv di Brindisi Pignicelle per aumentare la sicurezza del sistema elettrico e la flessibilità di esercizio della rete AAT nell'area di Brindisi;
- la realizzazione di una nuova stazione di trasformazione 380/150 kV nell'area a nord di Bari, da inserire sulla linea a 380 kV "Brindisi – Andria". Ciò consentirà di alimentare in sicurezza i carichi della città di Bari, superando le attuali criticità di esercizio. Permetterà inoltre un esercizio più sicuro della rete a 150 kV tra Brindisi e Bari, interessata da pericolosi fenomeni di trasporto verso nord delle potenze prodotte dal polo di Brindisi;
- la ricostruzione e il potenziamento dell'elettrodotto a 150 kV "Corato – Bari Termica", in modo che sia garantita una capacita d trasporto adeguata;
- l'installazione di dispositivi per il controllo dei flussi sugli elettrodotti in uscita dai poli di produzione di Brindisi e Foggia, in attesa del completamento nel medio periodo degli interventi strutturali per il potenziamento della rete a 380 kV sulla sezione Sud - CentroSud, al fine di ottimizzare l'utilizzo degli asset di trasmissione e ridurre il rischio di congestioni e conseguenti limitazioni alla produzione dei nuovi impianti del Sud; l'aumento della capacità di trasporto dell'elettrodotto a 380 kV "Foggia – Benevento II", in previsione dell'entrata in servizio delle nuove iniziative di produzione di energia elettrica in Puglia e Molise;
- il raddoppio e il potenziamento della dorsale medio adriatica, mediante realizzazione di un secondo elettrodotto a 380 kV in doppia terna tra le esistenti stazioni di Foggia e Villanova (PE), con collegamento in entra-esce di una terna sulla stazione intermedia di Larino (CB), e di una terna sulla stazione di connessione della nuova centrale di Gissi (CH). L'intervento complessivo è subordinato alla prevista realizzazione del già programmato nuovo elettrodotto a 380 kV "Villanova – Gissi – Larino" che costituisce la prima fase del raddoppio della dorsale adriatica tra le stazioni di Villanova e Foggia;
- il potenziamento della linea a 150 kV "Sural - Taranto O." al fine di favorire la sicurezza di esercizio della rete a 150 kV in uscita dalla stazione di trasformazione di Taranto;
- la realizzazione di un nuovo collegamento a 380 kV tra la futura stazione a 380 kV di Candela (di raccolta della produzione eolica locale) e una nuova stazione a 380 kV da collegare in entra-esce alla linea a 380 kV "Matera – S. Sofia".

- l'installazione, nella stazione di Galatina, del terzo ATR 380/150 kV da 250 MVA con i relativi stalli primario e secondario.

la Regione Puglia, nell'ambito del P.E.A.R. indica la necessità di un accordo tra la Regione e Terna per arrivare ad una pianificazione integrata mediante la Valutazione Ambientale Strategica dei relativi piani di sviluppo per quanto riguarda l'inserimento territoriale e ambientale delle opere afferenti alle reti di trasporto dell'energia elettrica.

DATO ATTO CHE

nell'ambito degli incontri e dei contatti intercorsi e con riferimento al testo dell'Accordo di Programma tra le Regioni, gli Enti locali e il GRTN (oggi TERNA) approvato nella seduta del 18 marzo 2004 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome in materia di VAS applicata alla pianificazione elettrica, TERNA (ex GRTN) e la Regione Puglia hanno manifestato l'intento di procedere congiuntamente al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- favorire, nel rispetto del reciproco impegno alla riservatezza, il flusso biunivoco di informazioni e dati di reciproco interesse tra TERNA e Regione Puglia e, tramite questa, con gli Enti locali, utili quindi allo svolgimento delle rispettive attività istituzionali di programmazione e pianificazione del settore ed attività operative di gestione e di controllo;
- promuovere il confronto sullo sviluppo della RTN, al fine di favorire l'espressione del previsto parere della Regione al PdS;
- promuovere lo sviluppo sostenibile anche attraverso la graduale sperimentazione di un processo innovativo e volontario di VAS applicata alle politiche di sviluppo della RTN;
- collaborare, nell'ambito del processo di VAS, per perseguire un obiettivo coordinato di sviluppo delle infrastrutture elettriche ambientalmente sostenibile, ciò anche attraverso la coerenza tra le esigenze elettriche rappresentate dagli interventi del Piano di Sviluppo della RTN e quelle di tutela dell'Ambiente e del Territorio della Regione;
- favorire l'armonizzazione tra pianificazione energetica, elettrica, territoriale ed ambientale anche ai fini della localizzazione delle opere del PdS;
- favorire l'attuazione del PdS della RTN attraverso la promozione di specifici accordi di programma;
- collaborare nella gestione dei conflitti ambientali in materia di campi elettromagnetici.

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

T.E.R.NA. - Società per Azioni – Rete Elettrica Nazionale (in seguito denominata TERNA), con sede legale in Roma, Via Arno, 64 – C.F. e P.I. 05779661007, in persona del Direttore della Direzione Pianificazione e Sviluppo Rete Ing. Gianni Vittorio Armani

E

la **Regione Puglia**, con sede legale in Bari, via Lungomare Nazario Sauro, 33 (C.F.80017210727), in persona dell'Assessore all'Ecologia Prof. Michele Losappio

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Impegni di TERNA

TERNA si impegna a:

- fornire alla Regione Puglia e, attraverso questa, agli Enti locali, dati ed informazioni di interesse in proprio possesso, essenzialmente relativi all'andamento e alle proiezioni dei carichi regionali, ai valori regionali dell'offerta di energia elettrica e relative proiezioni, al grado di autosufficienza elettrica regionale, alle possibili congestioni di rete presenti, alle richieste di allacciamento alla RTN che hanno ottenuto la liberatoria da parte dei proponenti, nei limiti degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 9 del d.lgs. 322/89, imposti a Terna per l'appartenenza Sistema Statistico Nazionale;
- fornire alla Regione Puglia i dati degli andamenti medi di corrente in proprio possesso relativi alla RTN; a tal fine tali informazioni potranno essere inviate alla Regione o altro Ente che questa identificherà, previo accordo sulle modalità operative;
- fornire, nell'ambito dello scambio reciproco di informazioni cartografiche, la cartografia georiferita della rete elettrica, nei termini da concordare;
- studiare, insieme alla Regione Puglia, la riqualificazione delle linee AT e AAT di competenza TERNA allo scopo di aumentarne la capacità di trasporto,

- studiare il miglioramento dell'alimentazione delle cabine primarie e della qualità del servizio elettrico agli utenti regionali;
- collaborare con la Regione Puglia per la definizione di un censimento a livello regionale delle criticità sociali dovute alla vicinanza dell'edificato agli elettrodotti AT/AAT appartenenti alla RTN; si impegna, altresì, a valutare la risoluzione delle criticità prioritarie attraverso compensazioni associate agli interventi di sviluppo della RTN previsti nel territorio regionale dal PdS;
- fornire il programma di previsione dei nuovi impianti destinati all'allacciamento della rete pugliese a quella nazionale corredandolo di tutti i dati che ne giustifichino la necessità e mettano in evidenza i vantaggi per la Regione Puglia;
- consegnare alla Regione Puglia, ad ultimazione degli studi, copia dei file delle elaborazioni prodotte riguardanti l'individuazione dei corridoi ambientali e delle fasce di fattibilità al cui interno localizzare i nuovi impianti elettrici previsti nel PdS della rete elettrica di trasmissione nazionale, che verranno condivise nell'ambito del Tavolo di Coordinamento di cui all'Art. 3;
- fornire alla Regione Puglia e, attraverso questa, agli Enti locali, una tempestiva informazione ed un pronto riscontro sul PdS della RTN e sui relativi aggiornamenti, al fine di favorire l'espressione del parere di cui all'art. 2 co. 1 del DM 22 dicembre 2000;
- promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso l'applicazione dei principi della VAS alla pianificazione elettrica di TERNA per la porzione di rete ricadente nella Regione Puglia, a partire dal PdS 2008, redigendo un rapporto ambientale che riguarderà gli interventi presenti nel Piano e in particolare le proposte di intervento più significative. Ciò al fine di consentire alla Regione Puglia di esprimere il parere previsto dall'art.2 co.1 del DM 22 dicembre 2000 di approvazione della Convenzione tipo per lo sviluppo della RTN. Il rapporto ambientale sarà caratterizzato secondo la seguente articolazione tematica, da attuarsi gradualmente, d'intesa tra TERNA e la Regione Puglia, tenendo conto delle esigenze organizzative e delle risorse a disposizione delle parti interessate:

  a) illustrazione del piano complessivo e degli interventi ritenuti più significativi dal punto di vista ambientale, in base all'ordine di grandezza degli interventi e delle risorse ambientali e territoriali impegnate, nonché degli obiettivi principali dello stesso, unitamente alla congruenza con gli obiettivi di altri piani e programmi provinciali (forniti

dalla Regione Puglia ed Enti locali in tempo utile rispetto all'elaborazione del rapporto ambientale riferito all'edizione del PdS sulla quale si sta operando la VAS) e nazionali ritenuti di rilevanza strategica;

b) illustrazione dei fattori motivazionali che sorreggono il piano complessivo dal punto di vista energetico, ambientale, economico e funzionale;

c) descrizione delle esigenze che giustificano gli interventi di maggior rilievo con riferimento alla capacità di risposta e di servizio della rete rispetto alle sollecitazioni derivanti da fattori endogeni ed esogeni[1];

d) individuazione degli obiettivi integrati di qualità ambientale e descrizione delle modalità di conseguimento degli stessi, anche attraverso l'eventuale utilizzo di tecnologie innovative e migliorative;

e) evidenziazione dei criteri di esclusione, repulsione, problematicità ed attrazione (criteri ERPA) adottati per la definizione e localizzazione dei corridoi ambientali nell'ambito dei quali prevedere la successiva individuazione delle fasce di fattibilità in cui collocare i tracciati attinenti alla realizzazione di nuove opere;

f) analisi delle caratteristiche ambientali generali dei corridoi ambientali interessati dalla realizzazione delle opere significative previste dal PdS;

g) descrizione dell'incidenza positiva o negativa e della sostenibilità del piano complessivo, nonché degli interventi di maggior rilievo sull'ambiente interessato;

h) definizione delle possibili azioni complessive di mitigazione e di compensazione delle diverse tipologie di impatto negativo sull'ambiente derivanti dalla realizzazione degli interventi ritenuti significativi dal punto di vista ambientale;

---

[1] Tra i fattori endogeni si evidenziano:
- le esigenze di continuità, sicurezza, affidabilità, efficienza e minor costo del servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica sulla RTN;
- l'esigenza di ottimizzazione dell'interoperabilità delle reti;
- le esigenze di razionalizzazione e modernizzazione della rete;
- la compatibilità ambientale e territoriale.

Tra i fattori esogeni si evidenziano invece:
- la proliferazione delle richieste di connessione alla RTN di nuovi impianti di generazione elettrica che rispondano alle premesse di cui al presente protocollo;
- la strategia di soddisfacimento della previsione di incremento della domanda elettrica, qualora prevedibile, suddivisa territorialmente in aree di densità di consumo e di mercato, in rapporto ai volumi di transito sulle linee elettriche;
- le richieste di potenziamento delle reti di interconnessione con l'estero per far fronte alle istanze di importazione ed esportazione di energia elettrica e alle previsioni di incremento degli scambi fisici, contenute in accordi di carattere internazionale.

i) definizione del sistema di indicatori per il monitoraggio degli effetti ambientali e del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale;

j) definizione degli strumenti e delle modalità di monitoraggio e loro applicazione;

- favorire l'armonizzazione fra i piani di TERNA e gli strumenti di pianificazione energetica, territoriale ed urbanistica, nonché con il sistema dei vincoli paesaggistici ed ambientali in atto nelle diverse realtà territoriali;
- collaborare con la Regione e, attraverso questa, con gli Enti locali, nella definizione ed adozione di corridoi ambientali, fasce di fattibilità o altre porzioni di territorio al fine di ospitare gli impianti del PdS, tenuto conto inoltre della localizzazione degli impianti di produzione e della Rete Ecologica regionale;
- collaborare con la Regione Puglia nella promozione di specifici accordi di programma, di cui all'art. 2 comma 2 del DM 22 dicembre 2000, in merito alla localizzazione e costruzione delle opere previste nel PdS;
- collaborare con la Regione Puglia ed Enti locali nella promozione di approcci concertativi volontari nella gestione e soluzione dei conflitti ambientali legati ai CEM.

Articolo 2

Impegni della Regione Puglia

La Regione Puglia si impegna a:

- fornire a TERNA dati ed informazioni di interesse in proprio possesso, tra i quali le proprie banche dati territoriali e basi cartografiche in forma cartacea e numerica (shapefiles), anche attraverso possibili successivi aggiornamenti; tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti prodotti, qualora disponibili:

Limiti amministrativi
Limiti regionali
Limiti provinciali
Limiti comunali
Geologia
Carta litologica
Carta geologica
Carta geomorfologica
Idrografia
Corsi d'acqua naturali ed artificiali
Laghi
Uso del suolo
Carta uso del suolo regionale
Rischi naturali
Aree inondate (alluvioni, aree allagate od allagabili)
PAI (Piano di Assetto Idrogeologico)
Frane e scivolamenti
Aree incendiate
Patrimonio culturale e Paesaggio
Siti archeologici - Legge 1089/39
Carta delle unità di paesaggio
Beni culturali e ambientali (centri storici, architetture o insiemi di beni architettonici di interesse regionale, sistemi di beni architettonici di interesse regionale)
Vegetazione, Fauna, Ecosistemi
Carta fisionomica della vegetazione
Carte forestali
Carte degli ecosistemi

Terna

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA REGIONE PUGLIA E TERNA PER L'APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ALLA PIANIFICAZIONE ELETTRICA RELATIVA AL TERRITORIO REGIONALE

Vincoli
Aree vincolate legge 431/85 (Legge Galasso)
Aree soggette a vincoli ex lege 1497/39
Vincolo idrogeologico
Aree protette (parchi regionali e nazionali, riserve, zone di salvaguardia, aree attrezzate)
SIC e ZPS
Infrastrutture
Aeroporti
Strade statali e provinciali, autostrade, ferrovie
Metanodotti
Oleodotti
Cartografia tecnica
Carte tecniche regionali (CTR) in formato raster e vettoriale
Piano Territoriale Regionale e Piani Territoriali Provinciali
Piano Territoriale Paesistico

- fornire a TERNA un periodico aggiornamento sullo stato degli iter autorizzativi degli impianti di produzione di energia elettrica presentati alla Regione Puglia;
- favorire il processo di VAS e di elaborazione del rapporto ambientale relativo al PdS attraverso l'Autorità Ambientale che opera attraverso la propria Task Force, così come da D.G.R. n. 148 del 19 febbraio 2007;
- fornire a TERNA, anche con la collaborazione degli Enti locali, piani e programmi regionali, nonché strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale in tempo utile rispetto all'elaborazione del Rapporto ambientale riferito all'edizione del PdS oggetto di VAS, al fine di favorire l'armonizzazione fra i piani di TERNA e gli strumenti di pianificazione energetica, territoriale, ed urbanistica, nonché con il sistema dei vincoli paesaggistici ed ambientali in atto nelle diverse realtà regionali;
- esprimere, nell'ambito della procedura VAS di cui al d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, il previsto parere, che si considera rilasciato anche ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DM 22 dicembre 2000;
- collaborare con TERNA nella definizione ed adozione di corridoi ambientali, fasce di fattibilità o altre porzioni di territorio vocate ad ospitare gli impianti del PdS, tenuto conto inoltre della localizzazione degli impianti di produzione e della Rete Ecologica regionale anche attraverso la concertazione con le Amministrazioni locali;
- agevolare e snellire gli iter autorizzativi per la realizzazione degli interventi inseriti nel PdS sottoposto a VAS favorendo il rilascio
    - dell'Intesa per i procedimenti di cui all'art. 1, comma 26 della legge 239/04
    - dei nulla osta da parte degli organi preposti alla tutela paesaggistica, dei beni culturali ed archeologici, idrogeologici, e competenti per le questioni di carattere urbanistico ed ambientale, nonché il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie da parte dell'Ufficio elettrificazione della Regione;

- promuovere, con la collaborazione di TERNA, specifici accordi di programma, di cui all'art.2 co.2 del DM 22 dicembre 2000, in merito alla localizzazione e costruzione delle opere previste nel PdS;
- promuovere, con la collaborazione di TERNA, approcci concertativi volontari nella gestione e soluzione dei conflitti ambientali legati ai CEM esistenti o che potrebbero essere indotti sugli ambiti urbanizzati da nuove direttrici di trasporto dell'energia elettrica (tenuto conto della normativa di settore).

Articolo 3

Tavolo di coordinamento

Al fine di poter organizzare l'attuazione e lo sviluppo degli impegni concordati, la Regione Puglia e TERNA concordano di attivare un tavolo tecnico, quale sede di confronto, scambio di informazioni e collaborazione, chiamato a riunirsi periodicamente.

Per TERNA parteciperà alla collaborazione con la Regione Puglia prevalentemente la Direzione Pianificazione e Sviluppo Rete, mentre altri uffici potranno essere coinvolti su particolari tematiche.

In particolare i referenti della Direzione Pianificazione e Sviluppo Rete saranno il Responsabile della Funzione Ambiente, Dr. Adel Motawi (tel. 06/83138977, adel.motawi@terna.it), il responsabile dell'area Centro Sud, Dr. Raffaele Fiorentino (tel. 06/83138985, raffaele.fiorentino@terna.it) ed il project leader per le opere nell'area Centro Sud, Dr Luca Ferreli (tel. 06/83138986, luca.ferreli@terna.it).

Per la Regione Puglia parteciperà la Direzione dell'Ufficio VAS, mentre altri Uffici ed Enti potranno essere coinvolti su particolari tematiche.

In particolare i referenti della Regione Puglia saranno il Dirigente dell'Ufficio VAS dell'Assessorato all'Ecologia, Ing. Gennaro Russo e il Dirigente del Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2008, n. 1827

Deliberazione di Giunta regionale n. 883/2007: risultanze verifica tecnica recapiti finali impianti di depurazione acque reflue depurate agglomerati di Nardò e di Porto Cesareo. Determinazioni.

L'Assessore alle Opere Pubbliche, dott. Onofrio Introna, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore, confermata dal Dirigente del Settore Tutela delle Acque, riferisce quanto segue.

L'art.61 del D.Lgs. n.152/2006, ha attribuito - tra l'altro- alle Regioni, la competenza in ordine alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione del "Piano di Tutela delle Acque" quale strumento di programmazione e pianificazione finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, più in generale, alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo.

Con deliberazione di Giunta Regionale n.883 del 19 giugno 2007, di adozione del Progetto di Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, venne -tra l'altro-incaricato il Settore Regionale "Tutela delle Acque" di continuare nella fase di verifica tecnica, già avviata dalla Struttura del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, dei recapiti finali degli impianti di depurazione delle acque reflue depurate a servizio degli abitati la cui individuazione non risultava condivisa dalle amministrazioni comunali interessate, disponendo che le relative risultanze avrebbero dovuto essere sottoposte alle determinazioni della Giunta Regionale.

Nella puntuale esecuzione del disposto giuntale, il Settore ha proceduto a porre in essere le attività in parola.

Durante le predette verifiche tecniche, è emerso, con particolare riferimento agli agglomerati di Nardò e di Porto Cesareo, quanto appresso:

Con riferimento al recapito finale relativo all'impianto di depurazione dell 'agglomerato di Nardò, il Progetto di PTA ha previsto che esso fosse costituito dal mare attraverso una condotta sulla battigia. Al riguardo, si deve osservare che allo stato sussiste progetto esecutivo per la realizzazione, da parte del Comune, di apposita condotta sottomarina.

Con riguardo all'agglomerato di Porto Cesareo, il Progetto di PTA ha previsto quale recapito finale il mare con condotta sommersa. Dalle verifiche poste in essere è emerso che tale previsione, tuttavia, configgeva con le limitazioni imposte dalle norme istitutive della Riserva Marina (DM. 12 dicembre 1997) che impedisce - tra l'altro- nell'area di cui trattasi, ogni modificazione del fondale. In tal senso si è espresso il Consorzio "Area Marina Protetta Porto Cesareo" con prot. n. 121 del 5 aprile 2006. Da qui, la proposta del Comune di Porto Cesareo intesa ad ottenere una soluzione alternativa alla realizzazione della condotta sommersa che è stata individuata, di concerto con l'Amministrazione Comunale di Nardò, nel collettamento dell 'effluente trattato dall 'impianto di depurazione di Porto Cesareo a valle dell'impianto di depurazione di Nardò, prima dell'imbocco della prevista condotta sottomarina".

Tutto ciò premesso, si sottopone alle determinazioni della Giunta Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/1997 che detta "norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale ".

L'Assessore alle Opere Pubbliche, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustra-

te, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle 00.PP. che si intende qui di seguito integralmente riportata;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore e del Dirigente del Settore "Tutela delle Acque" che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

- A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO delle attività poste in essere dal Settore Regionale "Tutela delle Acque " in esecuzione di quanto disposto dal punto 6) del dispositivo dell'atto giuntale n.883/2007 che, con riferimento ai recapiti finali degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di Nardò e di Porto Cesareo hanno fatto registrare la scelta condivisa da entrambe le amministrazioni comunali interessate, di modificare, nei sensi espressi in narrativa, le relative previsioni contenute nel Progetto di Piano di Tutela la cui adozione è intervenuta con lo stesso citato provvedimento deliberativo;

2) DI DARE ATTO che conseguentemente, le previsioni contenute nel Progetto di Piano di Tutela, per effetto del precedente punto 1) del presente dispositivo, devono intendersi modificate nel senso che rimane confermato il recapito finale dell'impianto di depurazione di Nardò costituito dal mare, mentre il recapito finale dell'impianto di depurazione di Porto Cesareo viene ad essere costituito dal collettamento dell'effluente trattato dallo stesso impianto fino ad intercettare a valle dell'impianto di depurazione di Nardò l'effluente da quest'ultimo trattato, prima dell'imbocco della prevista condotta sottomarina;
3) DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento, a cura del Settore Regionale Tutela delle Acque, al Ministero dell 'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai Comuni dì Nardò e di Porto Cesareo, &WAQP S.pA., all'ATO Puglia e al Settore Regionale ai LL.PP.;

4) DI DISPORRE, infine, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2008, n. 1829

LL.RR. 30/09/2004, n. 15 e 15/05/2006, n, 13 – Istituzione dell'Albo dei Direttori Generali. Definizione dei requisiti, criteri e modalità per l'iscrizione.

L'Assessore alla Solidarietà, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Terzo Settore, confermata dalla Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, riferisce quanto segue.

L'art. 31 della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 "Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone", così come modificata dalla successiva legge regionale 15 maggio 2006 n. 13, dispone l'istituzione presso il Settore servizi sociali della Regione dell'Albo regionale dei Direttori generali delle aziende pubbliche di servizi alla persona (di seguito definite ASP), rinviando al Regolamento di attuazione la definizione delle modalità per la costituzione dell'Albo, i requisiti, i criteri e i modi per l'iscrizione.

In conformità con tali disposizioni normative, il Regolamento di Attuazione delle predette leggi regionali n. 1/2008, definisce all'art. 20 i requisiti per l'iscrizione all'Albo Regionale dei Direttori Regionali delle ASP, stabilendo che l'istituzione dello stesso avvenga con atto di Giunta.

Con successivo regolamento regionale n. 14/2008, pubblicato nel B.U.R.P. 25/07/2008 n. 120, il 3° comma del predetto art. 20, è stato così sostituito :

"I candidati di cui al comma 2 devono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti :

1. Diploma di laurea specialistica rilasciato ai sensi del decreto del Ministro per l'Università e la Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito secondo il previdente ordinamento;

2. Comprovata esperienza di servizio con qualifica dirigenziale in enti pubblici o privati maturata per almeno cinque anni, ovvero particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone l'istituzione presso il Settore Sistema Integrato Servizi Sociali del predetto Albo regionale dei Direttori Regionali delle ASP di cui all'art. 20 del regolamento regionale n. 1/2008 e successive modificazioni, la definizione dei criteri per la formazione del medesimo Albo e delle relative modalità di iscrizione come riportati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

I soggetti interessati a richiedere l'iscrizione all'Albo regionale devono presentare domanda scritta, in carta semplice, come da modello Allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato B), entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia, in cui devono dichiarare:

1. il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili), la data e il luogo di nascita e il codice fiscale;

2. il recapito e l'indirizzo di posta elettronica cui inviare le eventuali comunicazioni nonché, ove ritenuto, il numero telefonico;

3. il possesso dei requisiti professionali indicati nell'art. 1, comma 2, del presente avviso;

4. il possesso di ognuno dei requisiti di ammissione indicate nell'articolo 2, comma 1, del presente avviso indicando espressamente:
   a) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;

5. il possesso del diploma di laurea, l'Università degli studi che lo ha rilasciato, l'anno accademico in cui è stato conseguito nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza, qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero;

6. le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente pendenti; la dichiarazione va resa anche se negativa;

7. l'idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico di Direttore di ASP;

8) di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero dispensato o destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento o per comportamenti comunque in contrasto con l'ordinamento giuridico;

9. di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver dolosamente conseguito la nomina mediante produzione di documenti falsi o viziati

da invalidità insanabile;

10. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; k) di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura e per le finalità di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs 196/2003.

Alla istanza per la candidatura, a pena di ammissibilità deve essere allegato curriculum formativo e professionale dal quale di evincano i titoli professionali e culturali richiesti al paragrafo precedente.

Le istanze per le candidature ed il curriculum formativo e professionale devono essere sottoscritte con firma per esteso e autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. Le sottoscrizioni di cui al comma precedente sono presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del candidato ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Le domande, corredate della documentazione richiesta, dovranno pervenire, pena l'esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., o a mezzo corriere autorizzato al seguente indirizzo:

Regione Puglia - Assessorato alla Solidarietà - Settore Sistema Integrato Servizi Sociali Ufficio Terzo Settore - Via Caduti di Tutte le Guerre, 15 -70126 Bari

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'albo è effettuato dall'Ufficio Terzo Settore del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali. Le domande prive della documentazione richiesta non saranno considerate ai fini dell'inserimento nell'Albo regionale.

Il responsabile del procedimento è il Rag. Gregorio Gigante.

L'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione è approvato con atto della Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

L'amministrazione regionale ha l'obbligo di comunicare al soggetto richiedente l'accettazione della domanda di iscrizione all'albo, ovvero la non accettazione della stessa, con atto motivato, entro centoventi giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e S.M.I.

Dal presente provvedimento non deriva onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4, lett. k) - della L.R. n. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dellAssessore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa "IPAB e Aziende Pubbliche" e dalla Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. E' istituito , presso il Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali, l'Albo Regionale dei Direttori Generali delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.
2. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti

previsti dall'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, potranno produrre istanza in carta semplice, domanda scritta, come dall'Allegato B) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, accompagnata da copia del titolo di studio e da dichiarazione dell'interessato comprovante il possesso dei requisiti richiesti resa ai sensi del DPR n. 445/2000, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

3. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

4. Di demandare al Settore Sistema Integrato Servizi Sociali gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

ALLEGATO A)

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO REGIONALE DEI DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA (ASP), REQUISITI, CRITERI E MODI DI ISCRIZIONE.

Settore Competente
L'Albo è tenuto presso il Settore Sistema Integrato Servizi Sociali dell'Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Periodo di validità
L'Albo ha validità triennale.
E' previsto l'aggiornamento annuale a seguito di Avviso da pubblicarsi con atto del Dirigente del Settore competente entro il 31 dicembre del terzo anno di vigenza con deliberazione di Giunta Regionale.

Requisiti soggettivi per l'iscrizione

1. *Requisiti generali:*

   a) cittadinanza italiana ovvero, in caso di accesso a posti di lavoro che non implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri o non attengano alla tutela dell'interesse nazionale, cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

   b) idoneità fisica all'impiego;

   c) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento o per comportamenti comunque in contrasto con l'ordinamento giuridico;

   d) aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio;

   e) il godimento dell'elettorato attivo e passivo;

   f) il non aver riportato condanne penali che costituiscono causa ostativa all'accesso al pubblico impiego.

2. *Requisiti professionali :*

   a) Diploma di laurea specialistica rilasciato ai sensi del decreto del Ministro per l'Università e la Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, ovvero diploma di laurea di durata almeno quadriennale conseguito secondo il previdente ordinamento;

   b) Comprovata esperienza di servizio con qualifica dirigenziale in enti pubblici o privati maturata per almeno cinque anni, ovvero particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

3. *In prima istanza, possono, altresì, essere iscritti i soggetti che:*

- *ricoprono la qualifica o svolgono le funzioni di segretario-direttore delle IPAB alla data di approvazione del presente regolamento o che comunque, abbiano svolto tale funzione per almeno 5 anni ;*
- *sono dipendenti di enti pubblici in servizio da almeno 10 anni e hanno svolto per almeno un triennio le funzioni di segretario o direttore di IPAB.*

Modalità di iscrizione all'Albo

I soggetti interessati a richiedere l'iscrizione all'Albo regionale devono presentare domanda scritta, in carta semplice, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia, in cui devono dichiarare:

a) il cognome e il nome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili), la data e il luogo di nascita e il codice fiscale:
b) il recapito e l'indirizzo di posta elettronica cui inviare le eventuali comunicazioni nonché, ove ritenuto, il numero telefonico;
c) il possesso dei requisiti professionali indicati nell'art. 1, comma 2, del presente avviso;
d) il possesso di ognuno dei requisiti di ammissione indicate nell'articolo 2, comma 1, del presente avviso indicando espressamente:
1. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;
e) il possesso del diploma di laurea, l'Università degli studi che lo ha rilasciato, l'anno accademico in cui è stato conseguito nonché gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza, qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero;
f) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente pendenti; la dichiarazione va resa anche se negativa;
g) l'idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico di Direttore di ASP;
h) di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero dispensato o destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento o per comportamenti comunque in contrasto con l'ordinamento giuridico;
i) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver dolosamente conseguito la nomina mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
j) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
k) di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura e per le finalità di cui al presente avviso pubblico, nel rispetto di quanto stabilito nel D.Lgs 196/2003.

Alla istanza per la candidatura, a pena di ammissibilità deve essere allegato curriculum formativo e professionale dal quale di evincano i titoli professionali e culturali richiesti al paragrafo precedente.

Le istanze per le candidature ed il curriculum formativo e professionale devono essere sottoscritte con firma per esteso e autocertificate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Le sottoscrizioni di cui al comma precedente sono presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del candidato ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Le domande, corredate della documentazione richiesta, dovranno pervenire, pena l'esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R., o a mezzo corriere autorizzato al seguente indirizzo:

Regione Puglia – Assessorato alla Solidarietà - Settore Sistema Integrato Servizi Sociali Ufficio Terzo Settore - Via Caduti di Tutte le Guerre, 15 –70126 Bari

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione all'albo è effettuato dall'Ufficio Terzo Settore del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali. Le domande prive della documentazione richiesta non saranno considerate ai fini dell'inserimento nell'Albo regionale.

Il responsabile del procedimento è il Rag. Gregorio Gigante.

L'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione è approvato con atto della Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali che ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

L'amministrazione regionale ha l'obbligo di comunicare al soggetto richiedente l'accettazione della domanda di iscrizione all'albo, ovvero la non accettazione della stessa, con atto motivato, entro centoventi giorni dalla chiusura del termine per la presentazione delle domande.

Variazioni e Cancellazione dall'albo

In caso di variazioni dei requisiti che danno titolo all'iscrizione, l'istante è tenuto a comunicarle alla Regione Puglia, con comunicazione in carta semplice, con la documentazione necessaria ad attestare formalmente le variazioni intervenute, richiedendo la permanenza dell'iscrizione nell'Albo regionale.

La cancellazione dall'albo è disposta con atto della Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali nei seguenti casi:

- su richiesta del soggetto interessato;
- qualora vengano meno i requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione.

Modalità di Informativa

Per informazioni in merito al procedimento per l'iscrizione all'Albo regionale dei Direttori di ASP, ci si potrà rivolgere, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia, agli uffici competenti, esclusivamente via email al seguente indirizzo: servizisociali@regione.puglia.it

ALLEGATO B)

Istanza per l'iscrizione nell'Albo Regionale dei Direttori di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona
(D.G.R. n..... del ... ...)

Al Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali

Via Caduti di Tutte le Guerre, 15
70100 Bari

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Il/la sottoscritt... _____, presenta istanza di iscrizione all'**Albo Regionale dei Direttori di Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona** della Regione Puglia di cui all'avviso pubblicato nel B.U.R.P. n. _____ del _____.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA'

Cognome	Nome	
Data di nascita	Comune di nascita	Prov.
Codice fiscale		
Cittadinanza		
Indirizzo di residenza	numero civico	
Comune di residenza	Cap.	Prov.
Telefono	Indirizzo di posta	

- di essere in possesso dei requisiti professionali e culturali indicati così come attestati sinteticamente nella presente istanza e, più in dettaglio, nel curriculum vitae allegato;
- di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di _____;
- di essere in possesso di laurea in _____conseguita presso _____, in data_____ con votazione_____;
- di non aver riportato condanne penali e non aver in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- di avere l'idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico;
- di non essere stata licenziato/a per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- di non essere stata dispensato/a o destituito/a dall'impiego presso una P.A. per insufficiente rendimento o per comportamenti comunque in contrasto con l'ordinamento giuridico;
- di non essere stata dichiarato/a decaduto/a da un impiego presso una P.A. per aver dolosamente conseguito la nomina mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

- di non essere stato interdetto/a dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
- di non avere raggiunto il limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo;
- di aver preso visione della Delibera di Giunta Regionale n…….. e di quanto in essa contenuto e di accettarlo incondizionatamente ;
- di essere consapevole che i propri dati personali saranno trattati nell'ambito della procedure e per le finalità di cui all' avviso pubblico di che trattasi, nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 196/03.

Data FIRMA

Allega alla domanda la seguente documentazione:

- Fotocopia documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso;
- Curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. N. 445/2000, comma 3.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 settembre 2008, n. 1835

Intesa della Conferenza Unificata per i servizi socio-educativi per la Prima Infanzia di cui all'art. 1 comma 1253 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 del 14 febbraio 2008. Adeguamento della programmazione regionale del finanziamento del Piano Straordinario per gli Asili Nido e Servizi per la Prima Infanzia.

L'Assessore alla Solidarietà, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politica per le persone e le famiglie, confermata dalla Dirigente dello stesso Ufficio e dalla Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con deliberazione n. 2036 del 27 novembre 2007 ha approvato lo Schema di Accordo di Programma Quadro e le Schede di Progetto per l'attuazione di un Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi avente la finalità di favorire la creazione di una rete integrata, estesa, qualificata e differenziata in tutto il territorio nazionale di servizi socio educativi per la prima infanzia, volti a promuovere il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno del ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura di cui all' l'Intesa per i servizi socio-educativi del 26 settembre 2007, ex art. 1 comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In data 14 febbraio 2008 la Conferenza Unificata Stato Regioni, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131, ha conseguito l'Intesa tra il Governo, le Regioni, I Comuni, le Province e le Comunità Montane attuativa dell'articolo 1, commi 630,1250,1251 e 1259 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni in materia di politiche per la famiglia, con la quale i sunnominati Enti:

- continuano a condividere il carattere dinamico e progressivo del processo di diffusione e rafforzamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia,

- assumono l'impegno a proseguire nel perseguimento degli obiettivi perequativi nella distribuzione delle risorse, nonché di assicurare i corrispondenti incrementi del livello concordato all'articolo 3, comma 1 dell'intesa sancita in Conferenza Unificata il 26 settembre 2007.

La predetta intesa all'art. 2 evidenzia un incremento della disponibilità finanziaria per l'anno 2008 pari a complessivi 117 Meuro, in conseguenza del quale le Regioni si impegnano ad adeguare il co-finanziamento per l'anno 2008, nella misura minima del 30%.

Con decreto del 3 marzo 2008 del Dipartimento per le politiche della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Puglia sono assegnati euro 18.457.421,00.

Si rende, pertanto, necessario adeguare il finanziamento dei Piani regionali alle risorse integrative attribuite a seguito di tali atti.

A tale scopo, giova richiamare il contenuto degli atti di programmazione regionale in materia, ed in particolare:

a) il Piano Straordinario Asili Nido - approvato nell'ambito del Piano Regionale per le Famiglie "Famiglie al Futuro" approvato dalla Giunta regionale il 30 ottobre 2007 con deliberazione n. 1818;

b) la Scheda di progetto adottata con la citata deliberazione 27/11/2007 n. 2036 con la quale la Regione Puglia ha stabilito criteri di indirizzo per l'utilizzo della prima annualità della quota pugliese di risorse - pari complessivamente a euro 16.270.551 di cui euro 12.515.809,00 a carico del Fondo Nazionale e euro 3.754.742,70 di co-finanziamento regionale - in attuazione di quanto previsto dal citato Piano "Famiglie al Futuro" come di seguito riportato:

- euro 11.000.000,00 destinati alla creazione di nuovi posti nido presso strutture pubbliche e private (inclusi asili nido aziendali) anche attraverso la presentazione di programmi di investimento per l'adeguamento agli standard di cui al Regolamento regionale n. 4/2007;

- euro 5.270.551,70 destinati alla creazione di servizi strutture pubbliche e private integrative per la prima infanzia (micro-nidi, centri ludici per la prima infanzia, piccoli gruppi educativi) anche attraverso la presentazione di programmi di investimento per l'ampliamento e/o l'adeguamento agli standard di cui al Regolamento regionale n. 4/2007.

Appare opportuno, inoltre, segnalare che al fine di dare immediata attuazione al Piano Straordinario per gli Asili Nido e servizi per la prima infanzia, nelle more della adozione da parte del Governo Regionale di apposito regolamento per i regimi di aiuto in esenzione che consenta l'accesso alle risorse anche da parte di soggetti privati, la Giunta Regionale lo scorso 25 marzo 2008 ha approvato con deliberazione n. 463 l'Avviso Pubblico per Asili Nido Comunale e Servizi per la prima infanzia destinando allo stesso complessivi euro 16.981.177,00 di cui euro 12.515.809,00 quale prima annualità del Fondo nazionale ed euro 4.465.368,00 quale risorse all'uopo individuate dal citato Piano "Famiglie al Futuro".

La citata deliberazione di Giunta Regionale ha, altresì, preso atto che al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'intesa del 26 settembre 2007 è assegnata complessivamente la quota di euro 30.395.536, 00 nel triennio e che al previsto cofinanziamento pari a euro 37.677.960,00 concorreranno le risorse assegnate dal PO FESR 2007-2013, in funzione degli obiettivi fissati dal Quadro Strategico Nazionale.

Il predetto Avviso è stato pubblicato con atto Dirigenziale n. 470 del 6 giugno 2008 ed il termine per la presentazione delle istanze è scaduto lo scorso 11 agosto 2008.

Con il presente atto si propone di adeguare il finanziamento del piano regionale a seguito delle risorse integrative attribuite a seguito della citata Intesa del 14 febbraio 2008, così come ripartite con decreto del Dipartimento per le politiche della Famiglia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dando atto che non occorre procedere ad una integrazione del co-finanziamento, come di seguito indicato:

- euro 18.457.421,00 - attraverso Avviso Pubblico da pubblicare entro il corrente esercizio finanziario per il finanziamento di:

  - Programmi di investimento per la creazione di nuove strutture asili nido a titolarità privata (inclusi asili nido aziendali)e adeguamento delle strutture esistenti agli standard di cui al Regolamento regionale n. 4/2007.

  - Programmi di investimento per la realizzazione o l'adeguamento agli standard di cui al Regolamento regionale n. 4/2007 di servizi pubblici e privati integrativi per la prima infanzia anche di natura sperimentale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e S.M.I.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, lett. a) e f) della legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento:

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di approvare l'adeguamento del Piano finanziario del Piano Straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2063 del 27 novembre 2007 e n. 463 del 25 marzo 2008;

- di demandare alla Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali ogni adempimento attuativo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e la pubblicazione sul sito istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2008, n. 1869

L.R. 2 luglio 2008, n. 18, art. 8. Autorizzazione all'assunzione di un mutuo di euro 50.000.000,00 con la Cassa Depositi e Prestiti con oneri di ammortamento a carico del bilancio regionale per completamento nuova sede regionale.

Assente l'Assessore al Bilancio e Programmazione dr. Francesco SAPONARO, sulla base dell'istruttoria, espletata dall'Ufficio Bilancio, confermata dal Dirigente del Servizio Ragioneria, riferisce quanto l'assessore Introna:

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998, concernente la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008 di approvazione, tra l'altro, dell'organigramma transitorio ai sensi dell'articolo 28 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 161/2008;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 126 del 14 febbraio 2006 con la quale sono state diramate direttive alle strutture regionali per l'espletamento delle attività riservate al Settore Ragioneria e per la regolamentazione delle fasi procedurali di entrata e di spesa;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2007, n. 41 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010;

VISTA la legge regionale 2 luglio 2008, n. 17 di approvazione del rendiconto finanziario della Regione Puglia relativo all'esercizio 2007;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 18 "Assestamento e quarta variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008" che ha autorizzato la Giunta regionale a contrarre con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. un mutuo dell'importo massimo di euro 50 milioni al fine di garantire la copertura finanziaria per il completamento della nuova sede regionale;

DATO ATTO che risulta rispettato il limite di indebitamento previsto dall'art. 71 della vigente legge di contabilità regionale (L.R. 16 novembre 2001, n. 28);

DATO ATTO che le risorse rivenienti dalla contrazione del mutuo in oggetto verranno utiliz-

zate per finanziare spese di investimento così come definite dall'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

VISTA la Circolare n. 1271/2007 con la quale la Cassa Depositi e Prestiti ha reso note le nuove modalità di finanziamento ed accesso al credito da parte delle Regioni tramite prestito ordinario, introducendo, in particolare, due nuove tipologie di prestito, denominate rispettivamente "Prestito senza pre-ammortamento ad erogazione unica" e "Prestito senza pre-ammortamento ad erogazione multipla";

RITENUTO di dover dare adesione alle condizioni generali previste dalla predetta Circolare della Cassa Depositi e Prestiti;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta regionale n. 2031 del 29 dicembre 2004 fu autorizzata l'assunzione di un mutuo di euro 100.000.000,00 con la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi degli articoli 48 e 9, rispettivamente, della legge n. 4/2003 e n. 1/2004, per l'acquisto e l'esecuzione di opere di ristrutturazione ed adeguamento dell'ex Centro servizi quale nuova sede della Regione Puglia in Bari;

TENUTO CONTO, in particolare, che il prestito ad erogazione multipla prevede la possibilità di richiedere, entro un periodo di utilizzo ed in dipendenza di un'unica operazione di finanziamento, più erogazioni anche differenziate per tasso e durata, ed il pagamento degli interessi e rimborso capitale solo sulle somme effettivamente erogate;

RITENUTO tuttavia che, in ragione della tipologia dell'opera da finanziare nonché dell'ammontare dell'investimento, l'erogazione in unica soluzione rappresenti al momento la scelta più opportuna per l'Amministrazione regionale;

RITENUTO di definire le altre condizioni del prestito da contrarre come di seguito specificate:

- importo del mutuo euro 50.000.000,00;
- durata dell'ammortamento anni 20;
- tasso di interesse fisso;
- rimborso a quota capitale costante;
- rate posticipate semestrali, di cui la prima scadente il 31 dicembre 2008;

PRESO ATTO in particolare che la misura del tasso di interesse potrà essere fissata solo al momento della stipula del contratto, tenuto conto del tasso corrente alla data e della maggiorazione stabilita per il periodo;

VISTO lo schema - tipo di contratto di prestito predisposto dalla CDP S.P.A. - codice contratto 01/36.00/001.00 - che fissa le condizioni e i termini dell'operazione di finanziamento di che trattasi, ed allegato alla presente deliberazione;

ACCERTATO che l'onere presunto del pagamento delle rate di ammortamento del mutuo in oggetto, valutato per l'anno 2008 in euro 2.000.000,00, è posto a carico del bilancio regionale nell'ambito della Unità Previsionale di Base (U.P.B.) 10.4.3 "Ragioneria Mutui diretti" ed iscritto nel capitolo di spesa 1122062 "Rimborso quote di capitale mutuo ventennale Cassa Depositi e Prestiti di euro 50.000.000,00 da destinare al completamento della sede del Consiglio regionale" con una dotazione finanziaria di euro 500.000,00 ed al capitolo di spesa 1122063 "Rimborso quote interessi mutuo ventennale Cassa Depositi e Prestiti di euro 50.000.000,00 da destinare al completamento della sede del Consiglio regionale" con una dotazione finanziaria di euro 1.500.000,00, previa inversione della dotazione finanziaria dei predetti capitoli di spesa (euro 1.500.000,00 per la quota capitale ed euro 500.000,00 per la quota interessi) da operare con la prossima legge di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio;

DATO ATTO che l'onere degli anni successivi verrà iscritto nei bilanci degli esercizi successivi all'anno 2008 ai capitoli di spesa 1122062 e 1122063 con gli stanziamenti rivenienti dal relativo piano di ammortamento;

RITENUTO di dovere impegnare l'Amministrazione Regionale ad iscrivere nei propri bilanci annuali e pluriennali l'importo

delle rate di ammortamento del mutuo per tutta la durata dello stesso (anni 20) istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP S.p.A.;

RITENUTO di dover conferire, anche ai sensi della Legge Regionale 2 luglio 2008, n. 18 art. 8 comma 5, al Banco di Napoli S.p.A. - Capogruppo RTI Tesoreria Regionale - che intervenendo nel contratto di prestito accetta, mandato irrevocabile, anche nell'interesse di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, secondo comma Codice Civile, a corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per tutta la durata del piano di ammortamento del prestito un importo non inferiore, in relazione a ciascun periodo di interessi, all'importo della prima rata e delle rate semestrali successive comprensive di quota capitale e quota interessi come risultanti dal piano di ammortamento essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dalla Regione Puglia ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie riscosse dall'Ente, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile;

PRESO ATTO in particolare, che la Regione ha già provveduto a trasmettere alla CDP S.p.A. il modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dal medesimo Istituto, e che l'Ente è stato inserito nel nuovo sistema di incassi e pagamenti attraverso la Rete Nazionale Interbancaria (R.N.I.);

STABILITO di porre in essere le ulteriori attività e di produrre tutta la documentazione richiesta dall'Istituto mutuante utile a fini istruttori e necessaria per l'affidamento del prestito di che trattasi e per la conclusione del contratto;

DATO ATTO che il contraente CDP S.p.A. è stato individuato in base alle disposizioni che regolano l'accesso ai servizi di interesse economico generale della CDP S.p.A. ed in ossequio alla normativa che disciplina i contratti e gli appalti di pubblici servizi (D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006);

RITENUTO di poter aderire allo schema - tipo di contratto codice 01/36.00/001.00 - denominato "contratto di prestito ordinario di scopo senza preammortamento ad erogazione unica";

DATO ATTO che, in ragione della natura e del ruolo dei soggetti comparenti in contratto, al suddetto schema - tipo codice 01/36.00/001.00 potranno essere apportati taluni adattamenti solo formali, tali comunque da non modificare i termini e le condizioni del contratto stesso come definite nel presente atto né il contenuto delle obbligazioni assunte dalle parti;

Sezione copertura finanziaria ai sensi della vigente legge regionale n. 28/2001

PARTE SPESA - U.P.B. (Unità previsionale di Base) 10.4.3 - "Ragioneria Mutui Diretti" La copertura della spesa relativa alle semestralità del prestito in argomento è assicurata con gli stanziamenti dei pertinenti capitoli di spesa n. 1122062 per la quota capitale e n. 1122063 per la quota interessi, denominati, rispettivamente "Rimborso quote di capitale mutuo ventennale Cassa Depositi e Prestiti di euro 50.000.000,00 da destinare al completamento della sede del Consiglio regionale" e "Rimborso quote interessi mutuo ventennale Cassa Depositi e Prestiti di euro 50.000.000,00 da destinare al completamento della sede del Consiglio regionale" previa inversione, per il pagamento della rata al 31 dicembre 2008, della dotazione finanziaria dei predetti capitoli di spesa (euro 1.500.000,00 per la quota capitale ed euro 500.000,00 per la quota interessi) da operare con la prossima legge di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio;

Si dà atto che il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. K,

della L.R. n. 7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione dell'Assessore relatore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Posizione Organizzativa e dal Dirigente responsabile del Servizio Ragioneria;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di autorizzare l'assunzione con la CDP S.p.A. di un mutuo di euro 50.000.000,00 regolato a tasso fisso e della durata di anni 20, da destinare al completamento della nuova sede regionale;

2. di procedere alla contrazione di un "prestito senza preammortamento ad erogazione unica", secondo termini, modalità e condizioni definite nella Circolare della CDP S.p.A. n.1271/2007, e di aderire al relativo schema - tipo di contratto codice 01/36.00/001.00;

3. di dare atto che in ragione della natura e del ruolo dei soggetti comparenti in contratto, al suddetto schema - tipo codice 01/36.00/001.00 potranno essere apportati taluni adattamenti solo formali, tali comunque da non modificare i termini e le condizioni del contratto stesso come definite nel presente atto né il contenuto delle obbligazioni assunte dalle parti;

4. di stabilire, in particolare, che la somma richiesta, pari ad euro 50.000.000,00 venga erogata in unica soluzione entro la data che sarà indicata in contratto, tenuto conto della data di stipula dello stesso, e che il finanziamento abbia durata di anni 20 (venti), con ammortamento a quota capitale costante a decorrere dalla data di erogazione, e sia regolato a tasso fisso;

5. di dare atto che, in ragione del criterio di determinazione del tasso - come specificato nella citata Circolare CDP n. 1271/2007 - la misura dello stesso potrà essere fissata solo al momento della stipula del contratto, tenuto conto del tasso corrente alla data e della maggiorazione stabilita per il periodo;

6. di confermare che il prestito sarà restituito mediante il pagamento di n. 40 rate semestrali posticipate a partire dal 31 dicembre 2008, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, per tutta la durata del mutuo e con imputazione diretta a carico del bilancio regionale;

7. di confermare l'impegno dell' Amministrazione Regionale ad iscrivere nei propri bilanci annuali e pluriennali l'importo delle rate di ammortamento del mutuo per tutta la durata dello stesso (anni 20) istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP S.p.A.;

8. di confermare l'impegno dell' Amministrazione Regionale a conferire, anche ai sensi della Legge Regionale 2 luglio 2008, n. 18 art. 8 comma 5, al Banco di Napoli S.p.A. - Capogruppo RTI Tesoreria Regionale - che intervenendo nel contratto di prestito accetta, mandato irrevocabile, anche nell'interesse di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, secondo comma Codice Civile, a corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per tutta la durata del piano di ammortamento del prestito un importo non inferiore, in relazione a ciascun periodo di interessi, all'importo della prima rata e delle rate semestrali successive comprensive di quota capitale e quota interessi come risultanti dal piano di ammortamento essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dalla

Regione Puglia ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie riscosse dall'Ente, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile;

9. di autorizzare il dirigente del Servizio Ragioneria a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti per il perfezionamento dell'operazione ed, in particolare, alla presentazione della domanda di prestito ed alla sottoscrizione, mediante atto pubblico redatto dall'Ufficiale Rogante della Regione, del relativo contratto di prestito allegato al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

10. di porre in essere tutte le ulteriori attività e di produrre tutta la documentazione richiesta dall'Istituto mutuante utile a fini istruttori e necessaria per l'affidamento del prestito di che trattasi e per la conclusione del contratto;

11. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a cura del Servizio Ragioneria;

12. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva;

13. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo Senza Preammortamento ad Erogazione Unica a favore di Regioni e Province Autonome
Codice contratto 01/36.00/001.00

Posizione N.[•]

[•], [•][1] (la "**Data di Stipula**")

CONTRATTO DI PRESTITO

TRA

_____ (di seguito, l'"**Ente**") rappresentato da _____ in qualità di _____ in base ai poteri attribuiti da _____;

_____ (di seguito, il "**Tesoriere**") rappresentato da _____ in qualità di _____ in base ai poteri attribuiti da _____, che sottoscrive il presente contratto ai fini di quanto previsto all'Articolo 8 ed all'Articolo 14;

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 3.500.000.000,00 (euro tremiliardicinquecentomilioni/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto (di seguito "**CDP**")

PREMESSO CHE

(a) con legge regionale/provinciale n. [•] del [•] pubblicata nel B.U. della _____[2] (n. [•] del [•]) è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno in corso;

[1] Inserire data (gg/mm/aaaa)
[2] Inserire nome dell'Ente

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo Senza Preammortamento ad Erogazione Unica a favore di Regioni e Province Autonome
Codice contratto 01/36.00/001.00

(b) con legge regionale/provinciale n. [•] del [•] pubblicata nel B.U. della _____[3] (n. [•] del [•]) è stato autorizzato il ricorso all'indebitamento pari a € [•] (euro [•])

☐ destinato alla copertura del disavanzo, di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 170, e/o

☐ destinato alla copertura del disavanzo derivante dai prestiti autorizzati negli esercizi precedenti e non contratti

occorrente per la realizzazione degli interventi (complessivamente di seguito definiti l'"**Investimento**") di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante del Contratto, in forza della quale l'Ente iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito, le somme occorrenti per il pagamento dell'importo delle rate, di cui è debitore per il rimborso del Prestito;

(c) l'Ente dichiara che l'Investimento rientra nella tipologia di investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 3, commi 16, 17, 18, 19, 21, 21 *bis*, 21 *ter* della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003;

(d) l'Ente ha approvato il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti all'esercizio al cui bilancio si riferisce l'indebitamento relativo all'Investimento;

(e) l'Ente con provvedimento n. [•] del [•] ha deliberato la contrazione del Prestito ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto;

(f) l'Ente dichiara che la contrazione del Prestito avviene in relazione alle effettive esigenze di cassa per l'anno in corso;

(g) [l'Ente dichiara di rispettare, alla data di redazione del presente contratto, il limite di indebitamento stabilito dall'articolo 10 della Legge 16 maggio 1970 n. 281, e successive modificazioni, e dalla normativa regionale vigente][4];

(h) l'Ente dichiara che la contrazione del Prestito avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale/provinciale applicabile e di aver adempiuto ogni formalità prevista dalla normativa nazionale e regionale/provinciale ai fini della contrazione del Prestito;

(i) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per la concessione del Prestito, i documenti previsti per l'accesso al credito resi noti con circolare n. ____ del _____ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (la "**Circolare**"), confermandone la validità e vigenza alla Data di Stipula;

(j) l'Ente ha presentato alla CDP il modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla circolare n. 1255 del

[3] Inserire nome dell'Ente
[4] Inserire solo per Regioni.

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo Senza Preammortamento ad Erogazione Unica a favore di Regioni e Province Autonome
Codice contratto 01/36.00/001.00

27 gennaio 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29 del 5 febbraio 2005, come successivamente modificata ed integrata (la "**Circolare 1255**"), con il quale l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel modulo R.I.D. (il "**Modulo R.I.D.**");

TUTTO CIÒ PREMESSO

Articolo 1
Premesse e definizioni

1. Nel presente Contratto, qualsiasi riferimento ad un "*Articolo*", una "*Premessa*" e un "*Allegato*" si intende riferito ad un articolo, una premessa e un allegato del presente Contratto.

2. Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto.

3. Nel presente Contratto i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

"**CDP**" ha il significato specificato nelle Premesse;

"**Circolare**" ha il significato attribuito nella Premessa (i);

"**Circolare 1255**" ha il significato attribuito nella Premessa (j);

"**Contratto**" indica il presente Contratto di Prestito;

"**Data di Inizio Ammortamento**" ha il significato specificato all'Articolo 2, comma 4;

"**Data di Pagamento**" indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dalla Prima Data di Pagamento;

"**Data di Quotazione**" indica la data in cui viene fissato, di norma settimanalmente, lo Spread Unico, che sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma e un Giorno TARGET;

"**Data di Stipula**" indica la data di sottoscrizione del presente Contratto;

"**Data di Scadenza**" ha il significato specificato all'Articolo 2, comma 3;

"**Debito Residuo**" indica, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra la Somma Prestata e la somma delle Quote Capitale già rimborsate;

"**Durata Finanziaria Corrispondente**" indica la durata individuata sulla base della curva dei tassi depositi - swap vigente sul mercato al momento del calcolo e pubblicata sulle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00AM Frankfurt) del circuito Reuters (come specificato nella Nota Tecnica) e corrispondente al Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE);

"**Erogazione**" ha il significato specificato all'Articolo 3, comma 1;

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo Senza Preammortamento ad Erogazione Unica a favore di Regioni e Province Autonome
Codice contratto 01/36.00/001.00

"**Giorno TARGET**" indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);

"**Interessi di Mora**" ha il significato specificato all'Articolo 6, comma 1;

"**Investimento**" ha il significato attribuito nella Premessa (b);

"**Modulo R.I.D.**" ha il significato specificato nella Premessa (j);

"**Nota Tecnica**" indica la nota inclusa quale Allegato 2;

"**Parametro Euribor**" indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del Periodo di Interessi di riferimento;[5]

"**Periodo di Interessi**" indica con riferimento al calcolo degli interessi un periodo di sei mesi coincidente con il primo o il secondo semestre di ogni anno solare. Ogni Periodo di Interessi decorre da ciascuna Data di Pagamento (esclusa), fatta eccezione per il primo che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), e scade alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).

"**Piano di Ammortamento**" indica il piano di ammortamento del Prestito riportato nell'Allegato 3;

"**Prestito**" indica l'operazione di prestito oggetto del Contratto;

"**Prima Data di Pagamento**" ha il significato specificato all'Articolo 5, comma 1;

"**Primo Parametro Euribor**", indica il valore dell'EURIBOR, rilevato, di norma, settimanalmente secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR= del circuito Reuters e alla pagina 248 del circuito Telerate, interpolato linearmente, alla Data di Quotazione, sulla scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la Data di Quotazione e la Prima Data di Pagamento, da applicarsi ai Prestiti a tasso variabile nel primo Periodo di Interessi;[6]

"**Quota Capitale**" ha il significato specificato all'Articolo 5, comma 3;

"**Quota Interessi**" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 3;

"**Somma Prestata**" ha il significato specificato all'Articolo 2, comma 1;

[5] Definizione da inserire solamente nel caso in cui l'Ente scelga l'applicazione del Tasso di Interesse variabile ai sensi dell'Articolo 4, comma 1.

[6] Definizione da inserire solamente nel caso in cui l'Ente scelga l'applicazione del Tasso di Interesse variabile ai sensi dell'Articolo 4, comma 1.

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo Senza Preammortamento ad Erogazione Unica a favore di Regioni e Province Autonome
Codice contratto 01/36.00/001.00

"**Spread Unico**" indica la maggiorazione indicata all'Articolo 4, comma 1;

"**Tasso di Interesse**" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 1;

"**Tasso di Interesse Fisso Opzione**" ha il significato specificato all'Articolo 4, comma 5;

"**Tasso Finanziariamente Equivalente**" o "**TFE**" indica il tasso di mercato calcolato dalla CDP come descritto nella Nota Tecnica e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche del Prestito in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi;

"**Tesoriere**" indica il soggetto che svolge il servizio di tesoreria dell'Ente ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76, specificato in epigrafe al presente Contratto.

4. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e viceversa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2
Oggetto, scopo e durata

1. La CDP concede all'Ente, che accetta, il Prestito per l'importo di € [•] (euro [•]) (la "**Somma Prestata**").

2. L'Ente si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Prestata al finanziamento della spesa occorrente per la realizzazione dell'Investimento. La CDP è esonerata da ogni responsabilità riguardo all'effettivo utilizzo della Somma Prestata in conformità allo scopo del Prestito.

3. Il Prestito ha durata fino al _/ _/ _/[7] (la "**Data di Scadenza**").

4. La decorrenza dell'ammortamento è fissata al _/_/_/[8], ovvero alla data, se successiva, in cui si siano avverate le condizioni sospensive di cui all'Articolo 3, comma 2 (la "**Data di Inizio Ammortamento**").

Articolo 3
Erogazioni e condizioni sospensive

1. La Somma Prestata sarà erogata in un'unica soluzione con valuta alla Data di Inizio Ammortamento (l'"**Erogazione**"). L'Erogazione ha luogo attraverso versamento della somma, mediante bonifico bancario, nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP.

2. L' obbligo della CDP di effettuare l'Erogazione è sospensivamente condizionato:

[7] Inserire data (gg/mm/aaaa). La durata complessiva del Prestito deve essere compresa tra un minimo di cinque anni e un giorno ed un massimo di trenta anni a partire dal 30 giugno o 31 dicembre dell'anno in cui cade la Data di Stipula. La durata effettiva sarà dunque pari alla durata in anni prescelta, sommata al periodo intercorrente tra la data di stipula e il 30 giugno o il 31 dicembre successivo.
[8] Inserire data (gg/mm/aaaa). Tale data coincide con la data di erogazione del Prestito.

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo Senza Preammortamento ad Erogazione Unica a favore di Regioni e Province Autonome
Codice contratto 01/36.00/001.00

(a) alla ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. debitamente compilato ai sensi della Circolare 1255;

(b) alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione del Contratto ai sensi dell'Articolo 11 o comunque l'inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dall'Ente ai sensi del Contratto;

(c) all'iscrizione da parte dell'Ente nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito, delle somme occorrenti per il pagamento dell'importo delle rate, di cui è debitrice per il rimborso del Prestito;

Articolo 4
Interessi[9]

□ Tasso Fisso

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sul Debito Residuo maturano interessi in misura del_____%[10] nominale annuo, maggiorato dello Spread Unico pari a ____ punti percentuali annui[11] (il "**Tasso di Interesse**").

2. Il Tasso di Interesse sarà applicato

□ Tasso Variabile

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento, sul Debito Residuo maturano interessi al tasso variabile pari in ciascun Periodo di Interessi al Parametro Euribor, maggiorato dello Spread Unico pari a ____ punti percentuali annui[12] (il "**Tasso di Interesse**"). In relazione al primo Periodo di Interessi, il Tasso di

[9] L'Ente deve selezionare l'opzione corrispondente al regime di interessi desiderato: a tasso fisso (Tasso Fisso) o a tasso variabile (Tasso Variabile).

[10] Inserire la misura del tasso *Interest Rate Swap (IRS)* sulla Durata Finanziaria Corrispondente al Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) determinato da CDP alla Data di Stipula o il giorno lavorativo immediatamente precedente.

[11] Lo Spread Unico applicabile in relazione al Prestito è determinato alla Data di Quotazione. E' prevista la quotazione di due differenti tipologie di Spread Unico: (a) "**Spread Ammortamento Italiano**" nel caso in cui l'Ente scelga il regime di interessi a tasso variabile oppure scelga il regime di interessi a tasso fisso e decida per la determinazione del Piano di Ammortamento con quote capitale costanti (Piano di Ammortamento Italiano) ai sensi dell'Articolo 5, comma 3; (b) "**Spread Ammortamento Francese**" nel caso in cui l'Ente scelga il regime di interessi a tasso fisso e decida per la determinazione del Piano di Ammortamento con quote capitale crescenti (Piano di Ammortamento Francese) ai sensi dell'Articolo 5, comma 3.

[12] Lo Spread Unico applicabile in relazione al Prestito è determinato alla Data di Quotazione. E' prevista la quotazione di due differenti tipologie di Spread Unico: (a) "**Spread Ammortamento Italiano**" nel caso in cui l'Ente scelga il regime di interessi a tasso variabile oppure scelga il regime di interessi a tasso fisso e decida per la determinazione del Piano di Ammortamento con quote capitale costanti (Piano di Ammortamento Italiano) ai sensi dell'Articolo 5, comma 3; (b) "**Spread Ammortamento Francese**" nel caso in cui l'Ente scelga il regime di interessi a tasso fisso e decida per la determinazione del Piano di Ammortamento con quote capitale crescenti (Piano di Ammortamento Francese) ai sensi dell'Articolo 5, comma 3.

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo Senza Preammortamento ad Erogazione Unica a favore di Regioni e Province Autonome
Codice contratto 01/36.00/001.00

secondo il criterio di calcolo giorni 30/360 e gli interessi saranno corrisposti dall'Ente a ciascuna Data di Pagamento secondo quanto previsto dall'Articolo 5.

3. L'importo da corrispondere a ciascuna Data di Pagamento a titolo di interessi sul Prestito (la "**Quota Interessi**") verrà determinato sulla base degli interessi maturati al Tasso di Interesse nel relativo Periodo di Interessi sul Debito Residuo, arrotondato al centesimo di Euro.

4. L'importo da corrispondere a titolo di interessi in occasione della Prima Data di Pagamento sarà calcolato con riferimento al numero di giorni, calcolati sulla base del criterio di cui al precedente comma 2, compresi tra la Data di Inizio Ammortamento (esclusa) e la Prima Data di Pagamento (inclusa).

5. Qualora il Tasso di Interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il Tasso di Interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Interesse sarà determinato sulla base del Primo Parametro Euribor, maggiorato dello Spread Unico.

2. Il Tasso di Interesse sarà applicato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e gli interessi saranno corrisposti dall'Ente a ciascuna Data di Pagamento secondo quanto previsto dall'Articolo 5.

3. L'importo da corrispondere a ciascuna Data di Pagamento a titolo di interessi sul Prestito (la "**Quota Interessi**") verrà determinato sulla base degli interessi maturati al Tasso di Interesse nel relativo Periodo di Interessi sul Debito Residuo, arrotondato al centesimo di Euro.

4. L'importo da corrispondere a titolo di interessi in occasione della Prima Data di Pagamento sarà calcolato con riferimento al numero di giorni, calcolati sulla base del criterio di cui al precedente comma 2, compresi tra la Data di Inizio Ammortamento (esclusa) e la Prima Data di Pagamento (inclusa).

5. Nel corso di ogni anno solare successivo a quello in cui cade la Data di Inizio Ammortamento ed escluso l'anno solare nel quale cade la Data di Scadenza, l'Ente ha la facoltà, previa richiesta scritta da far pervenire a CDP, ai sensi dell'Articolo 14, entro il 30 novembre, di richiedere che sul Debito Residuo maturino, a partire dal 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo, interessi ad un tasso di interesse fisso (l' "**Opzione**"). Il tasso applicato (il "**Tasso di Interesse Fisso Opzione**") sarà pari alla somma del tasso *Interest Rate Swap* (IRS) sulla Durata Finanziaria Residua Corrispondente al Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE), calcolato da CDP il terzo venerdì

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo Senza Preammortamento ad Erogazione Unica a favore di Regioni e Province Autonome
Codice contratto 01/36.00/001.00

antecedente il 31 dicembre dell'anno solare nel quale è stata esercitata l'Opzione, e dello Spread Unico. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET, e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

6. A seguito dell'esercizio dell'Opzione, l'importo delle Quote Capitale del Prestito per la durata residua del Piano di Ammortamento rimane invariato mentre l'importo delle Quote Interessi del Prestito per la durata residua del Piano di Ammortamento verrà determinato sulla base degli interessi maturati, al Tasso di Interesse Fisso Opzione nel relativo Periodo di Interessi, sul Debito Residuo.

7. Qualora il Tasso di Interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo, ovvero il Tasso di Interesse Fisso di cui al precedente comma 5, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il Tasso di Interesse o il Tasso di Interesse Fisso applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 5
Rimborso del Prestito e pagamento degli interessi[13]

□ **Prima Data di Pagamento Breve** [14] □ **Prima Data di Pagamento Lunga** [15]

[13] L'Ente deve selezionare: (1) al primo comma, l'opzione corrispondente alla durata del Primo Periodo di Interessi desiderata (breve o lunga); e (2) al terzo comma, la tipologia di ammortamento del Prestito (italiano o francese)

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo Senza Preammortamento ad Erogazione Unica a favore di Regioni e Province Autonome
Codice contratto 01/36.00/001.00

1. Il rimborso alla CDP della Somma Prestata avverrà mediante la corresponsione a ciascuna Data di Pagamento successiva alla Data di Inizio Ammortamento fino alla Data di Scadenza di ___ rate[16] di importo arrotondato al centesimo di euro, comprensive di Quota Capitale (come di seguito definita) e Quota Interessi. La prima Data di Pagamento cadrà il __/__/____/[17], coincidente con l'ultimo giorno del semestre solare in cui cade la Data di Inizio Ammortamento (la "**Prima Data di Pagamento**").

1. Il rimborso alla CDP della Somma Prestata avverrà mediante la corresponsione a ciascuna Data di Pagamento successiva alla Data di Inizio Ammortamento fino alla Data di Scadenza di ___ rate[18] di importo arrotondato al centesimo di euro, comprensive di Quota Capitale (come di seguito definita) e Quota Interessi. La prima Data di Pagamento cadrà il __/__/____/[19], coincidente con l'ultimo giorno del semestre solare immediatamente successivo a quello in cui cade la Data di Inizio Ammortamento (la "**Prima Data di Pagamento**").

2. La Quota Interessi relativa a ciascuna rata sarà determinata ai sensi dell'Articolo 4, comma 3 (fatta eccezione per la Quota Interessi relativa alla prima rata del Prestito, che verrà determinata ai sensi dell'Articolo 4, comma 4) relativo al regime di interessi prescelto.

□ **Piano Ammortamento Italiano**

3. La quota in linea capitale relativa a ciascuna rata (la "**Quota Capitale**") è determinata applicando alla Somma Prestata la percentuale indicata nel Piano di Ammortamento in corrispondenza della relativa rata, fermo restando che la Quota Capitale relativa all'ultima rata del Prestito sarà in ogni caso pari all'importo risultante dalla differenza tra la Somma Prestata e tutte le Quote Capitale rimborsate alle precedenti Date di Pagamento.

□ **Piano Ammortamento Francese**[20]

3. La quota in linea capitale relativa a ciascuna rata (la "**Quota Capitale**"), determinata in modo tale che, una volta definita la misura del Tasso di Interesse, le rate totali risultino di importo costante, è pari all'importo indicato nel Piano di Ammortamento in corrispondenza della relativa rata, fermo restando che la Quota Capitale relativa all'ultima rata del Prestito sarà in ogni caso pari all'importo risultante dalla differenza tra la Somma Prestata e

---

[14] Tale scelta non può essere effettuata qualora la durata corrispondente al primo Periodo di Interessi risulti inferiore a 1 mese.

[15] Tale scelta non può essere effettuata qualora la durata corrispondente al primo Periodo di Interessi risulti superiore a 11 mesi.

[16] Indicare il numero di rate semestrali corrispondenti alla durata del Prestito (tra un minimo di 10 rate in caso di durata pari a 5 anni ca. ed un massimo di 60 rate in caso di durata pari a 30 anni ca.).

[17] Inserire data (gg/mm/aaaa).

[18] Indicare il numero di rate semestrale corrispondenti alla durata del Prestito (tra un minimo di 10 rate in caso di durata pari a 5 anni ca. ed un massimo di 60 rate in caso di durata pari a 30 anni ca.).

[19] Inserire data (gg/mm/aaaa).

[20] Tale scelta può essere effettuata solamente qualora l'Ente abbia optato per il Tasso di Interesse fisso. Si veda anche la nota n. 8.

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo Senza Preammortamento ad Erogazione Unica a favore di Regioni e Province Autonome
Codice contratto 01/36.00/001.00

tutte le Quote Capitale rimborsate alle precedenti Date di Pagamento.

4. La CDP, per ogni Data di Pagamento, e previa comunicazione da inviarsi almeno trenta giorni prima, comunica l'esatto importo della somma da pagare. Qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento, non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal presente Contratto.

Articolo 6
Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al Contratto per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (gli "Interessi di Mora").

2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.

3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto per inadempimento dell'Ente, come previsto dall'Articolo 11, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

4. Qualora il tasso di interesse, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 7
Rimborso anticipato volontario del Prestito

1. E' fatta salva la facoltà dell'Ente di effettuare il rimborso totale della Somma Prestata in via anticipata, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla seconda, previa comunicazione scritta da inviarsi, via fax, alla CDP, almeno trenta giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso ai sensi dell'Articolo 14. Qualora il pagamento dell'Ente venga effettuato utilizzando il sistema interbancario dei pagamenti, questo non potrà avere valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata (c.d. data di regolamento). Non è invece possibile per l'Ente effettuare il rimborso parziale della Somma Prestata.

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo Senza Preammortamento ad Erogazione Unica a favore di Regioni e Province Autonome
Codice contratto 01/36.00/001.00

2. In caso di rimborso anticipato l'Ente dovrà corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di Quota Capitale e Quota Interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso e il Debito Residuo, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.

□Tasso Fisso[21]

3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà inoltre corrispondere a CDP un indennizzo pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso e il Debito Residuo dopo il pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate di ammortamento residue dopo il pagamento della rata in scadenza saranno calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del Prestito da rimborsare, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina

□Tasso Variabile[22]

3. A fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà inoltre corrispondere a CDP un indennizzo pari allo 0,125% del Debito Residuo, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso.

4. Resta inteso che qualora la comunicazione scritta di rimborso anticipato del Prestito di cui al terzo comma che precede sia inviata a CDP almeno trenta giorni prima di ogni Data di Pagamento del Prestito per la quale è possibile richiedere un rimborso anticipato e sia corredata da una dichiarazione del responsabile del procedimento attestante la mancata realizzazione dell'Investimento oppure l'utilizzo, ai fini del rimborso anticipato del debito, di risorse in bilancio differenti da quelle provenienti dall'indebitamento, l' indennizzo per rimborso anticipato di cui al comma 3 che precede non sarà dovuto a CDP.

[21] L'Ente deve selezionare l'opzione corrispondente al tasso di interesse (fisso o variabile) prescelto all'articolo 4, comma 1.

[22] L'Ente deve selezionare l'opzione corrispondente al tasso di interesse (fisso o variabile) prescelto all'articolo 4, comma 1.

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo Senza Preammortamento ad Erogazione Unica a favore di Regioni e Province Autonome
Codice contratto 01/36.00/001.00

ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdì non sia un Giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.

Articolo 8
Adempimenti in materia di rimborso

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, l'Ente:

a) iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito, le somme occorrenti per il pagamento dell'importo delle rate, di cui è debitore, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP;

b) conferisce al Tesoriere, che mediante la sottoscrizione del presente contratto accetta, mandato irrevocabile, anche nell'interesse di CDP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, secondo comma cod. civ., affinché il Tesoriere:

☐ secondo il modello disciplinato dalla L._____[23] ed in uso presso l'Ente corrisponda alla CDP per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito un importo non inferiore, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, all'importo della relativa rata semestrale comprensiva di Quota Capitale e Quota Interessi risultante dal Piano di Ammortamento essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dall'Ente medesimo a

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____.
[24]

[23] Inserire gli estremi della vigente normativa regionale/provinciale avente ad oggetto il rilascio di garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dall'Ente.

[24] Inserire la sintesi degli obblighi del Tesoriere come prevista alla vigente normativa regionale/provinciale avente ad oggetto il rilascio di garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dall'Ente.

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo Senza Preammortamento ad Erogazione Unica a favore di Regioni e Province Autonome
Codice contratto 01/36.00/001.00

□ corrisponda alla CDP per tutta la durata del Piano di Ammortamento del Prestito un importo non inferiore, in relazione a ciascun Periodo di Interessi, all'importo della relativa rata semestrale comprensiva di Quota Capitale e Quota Interessi risultante dal Piano di Ammortamento essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dall'Ente ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie riscosse dall'Ente, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

3. La CDP, per ogni Data di Pagamento e previa comunicazione da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, comunica l'esatto importo della rata. La mancata comunicazione dell'esatto importo della somma da pagare a ciascuna Data di Pagamento, non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal presente Contratto di Prestito.

4. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare alla CDP, a mezzo telefax, ai sensi dell'Articolo 14, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere. L'Ente si obbliga altresì ad inserire nei contratti di Tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento del Prestito clausole che impongano ai futuri Tesorieri le obbligazioni di cui al presente articolo.

Articolo 9
Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso ai sensi del Contratto, dovranno essere effettuati in euro mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno venti giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del numero del conto corrente, del codice CAB e del codice ABI.

2. A tal fine l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito, nel conto corrente sopra indicato di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Modulo R.I.D. di autorizzazione permanente di addebito in conto, redatto secondo il modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255.

3. L'Ente, sino alla totale estinzione del Prestito, è tenuto a:

(i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle rate di rimborso del Prestito e l'accredito delle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale;

(ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo Senza Preammortamento ad Erogazione Unica a favore di Regioni e Province Autonome
Codice contratto 01/36.00/001.00

4. Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 10, comma 2, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi del Contratto nei modi che riterrà più opportuni. Nel caso in cui detti pagamenti avvengano mediante bonifico bancario a favore della CDP, detto bonifico bancario non potrà essere parziale e con valuta antergata rispetto alla data in cui l'operazione viene regolata sul sistema di Rete Nazionale Interbancaria (c.d. data del regolamento del bonifico).

Articolo 10
Compensazione

1. L'Ente riconosce alla CDP la facoltà di compensare in ogni momento ogni credito liquido ed esigibile nascente dal Contratto che risulti non pagato dall'Ente alla Data di Pagamento, con qualsiasi credito vantato dall'Ente nei confronti della CDP a qualsiasi titolo che non risulti espressamente vincolato per legge.

2. Tutti i pagamenti dovuti dall'Ente ai sensi del Contratto saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente esclusa la facoltà per l'Ente di procedere alla compensazione di tali debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti della CDP a qualsiasi titolo, salvo espressa autorizzazione della CDP.

Articolo 11
Risoluzione

1. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

   (i) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;

   (ii) destinazione della Somma Prestata ad uno scopo diverso dal finanziamento della spesa per la realizzazione dell'Investimento;

   (iii) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente ai sensi del presente Contratto (incluse le dichiarazioni riportate nelle Premesse);

   (iv) ricezione da parte della CDP del Modulo R.I.D. (i) incompleto ovvero (ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP ed allegato alla Circolare n. 1255, salvo che il Modulo R.I.D. conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 5 (cinque) giorni prima della Data di Inizio Ammortamento; e

   (v) inadempimento da parte dell'Ente o del Tesoriere, ciascuno per quanto di propria competenza, di una delle obbligazioni di cui all'Articolo 8;

   (vi) inadempimento dell'obbligazione di cui all'Articolo 9, comma 3.

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo Senza Preammortamento ad Erogazione Unica a favore di Regioni e Province Autonome
Codice contratto 01/36.00/001.00

2. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione ai sensi del precedente comma 1. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

3. In conseguenza della risoluzione del Contratto ai sensi del presente Articolo, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare (i) il Debito Residuo, (ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, (iii) gli eventuali Interessi di Mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori e (iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri di cui all'Articolo 7, comma 4.

Articolo 12
Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti

1. La CDP ha la facoltà di cedere, in tutto o in parte, i propri diritti e obblighi ai sensi del Contratto, ovvero cedere, in tutto o in parte, i propri crediti nascenti dal Contratto.

2. L'Ente, previo consenso scritto della CDP, può cedere i propri diritti e obblighi ai sensi del Contratto, ovvero cedere i crediti vantati nei confronti della CDP e nascenti dal Contratto.

Articolo 13
Codice Etico CDP

1. L'Ente dichiara di aver preso visione del Codice Etico della CDP disponibile sul sito internet della stessa (www.cassaddpp.it) e di conoscerne integralmente il contenuto.

2. L'Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:

   a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

   b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a), e

   c) collaboratori su base continuativa della CDP,

   a violare i principi specificati nel Codice Etico.

Articolo 14
Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo Senza Preammortamento ad Erogazione Unica a favore di Regioni e Province Autonome
Codice contratto 01/36.00/001.00

ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax:

CDP:
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax :[•]
Att.: Back Office Direzione Finanziamenti Pubblici

Ente:
[•]

Tesoriere:
[•]

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP, dell'Ente e del Tesoriere in relazione al Contratto.

Articolo 15
Pubblicità

1. L'Ente si impegna a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale».

Articolo 16
Trattamento fiscale

1. Il Contratto è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

Articolo 17
Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo Senza Preammortamento ad Erogazione Unica a favore di Regioni e Province Autonome
Codice contratto 01/36.00/001.00

[FIRMA E TIMBRO ENTE]

_____

[FIRMA E TIMBRO TESORIERE]

PER ACCETTAZIONE

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole:

- Articolo 3 (Erogazioni e condizioni sospensive)
- Articolo 5 (Rimborso del Prestito e Pagamento degli Interessi)
- Articolo 7 (Rimborso anticipato volontario del Prestito)
- Articolo 8 (Adempimenti in materia di rimborso)
- Articolo 9 (Pagamenti)
- Articolo 10 (Compensazione)
- Articolo 11 (Risoluzione)
- Articolo 12 (Cessione del contratto e dei crediti da esso nascenti)
- Articolo 17 (Foro competente)

_____

[FIRMA E TIMBRO ENTE]

Il Tesoriere dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole:

- Articolo 8 (Adempimenti in materia di rimborso)
- Articolo 11 (Risoluzione)

_____

[FIRMA E TIMBRO TESORIERE]

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo Senza Preammortamento ad Erogazione Unica a favore di Regioni e Province Autonome
Codice contratto 01/36.00/001.00

_____

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo Senza Preammortamento ad Erogazione Unica a favore di Regioni e Province Autonome
Codice contratto 01/36.00/001.00

ALLEGATO 1

LISTA DEGLI INTERVENTI COSTITUENTI L'INVESTIMENTO

Posizione n. [•]

Elenco degli interventi che costituiscono l'Investimento di Euro [•] (in lettere [•]), di cui al punto b) delle Premesse, in conformità all'art. 3 commi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 *bis* e 21 *ter* della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003:

(*indicare la tipologia degli interventi*[25])

[Firma e Timbro Ente]

[25] Ad esempio, trasferimenti in conto capitale ad enti od organismi appartenenti al settore delle pubbliche amministrazioni, trasferimenti in conto capitale a concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, reti o di dotazioni per l'erogazione di servizi pubblici, partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, acquisto di beni immobili, manutenzione straordinaria di beni regionali, interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento, opera di difesa del suolo, infrastrutture sanitarie e rete ospedaliera, interventi di rafforzamento e qualificazione degli ambiti urbani, ecc.

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo Senza Preammortamento ad Erogazione Unica a favore di Regioni e Province Autonome
Codice contratto 01/36.00/001.00

ALLEGATO 2

NOTA TECNICA

La procedura di rilevazione del Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) e di individuazione della Durata Finanziaria Corrispondente si articola nei seguenti passi:

(1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap in vigore al momento del calcolo dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters.

(2) Interpolazione lineare dei tassi di cui al punto 1) per ricavare quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui).

(3) Calcolo della curva dei tassi zero-coupon corrispondente ai tassi di cui al punto 2) attraverso la cosiddetta procedura di *bootstrapping* (metodo iterativo comunemente usato dagli operatori di mercato per estrarre tassi zero-coupon dai prezzi dei titoli con cedola o dai tassi swap).

(4) Calcolo dei fattori di sconto corrispondenti ad ogni scadenza futura (residua) a partire dai tassi di cui al punto 3) mediante la formula:

$$df_i = (1 + r_i)^{-i}$$

dove:

df_i è il fattore di sconto relativo alla scadenza i-esima del Prestito;

r_i è il tasso zero-coupon relativo alla stessa scadenza valutato al momento del calcolo

i è il tempo intercorrente tra la data valuta dell'operazione e la Data di Pagamento per la scadenza misurato in anni.

(5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei valori attuali di tutti i flussi di cassa futuri (residui) sia pari alla Somma Prestata (o al Debito Residuo). Tale tasso è il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE).

Sulla curva dei tassi depositi-swap definita al punto 1) ed interpolata come al punto 2), si individua la scadenza temporale minima corrispondente al TFE. Tale scadenza è la Durata Finanziaria Corrispondente al TFE.

Contratto di Prestito Ordinario di Scopo Senza Preammortamento ad Erogazione Unica a favore di Regioni e Province Autonome
Codice contratto 01/36.00/001.00

ALLEGATO 3

PIANO DI AMMORTAMENTO

[DA DETERMINARSI IN FUNZIONE DELLE SCELTE DI CUI AGLI ARTICOLI 4 e 5 CIRCA IL REGIME DI INTERESSI E IL PIANO DI AMMORTAMENTO ITALIANO O FRANCESE]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2008, n. 1870

L.R. n. 58 del 04.12.1981 – L.R. n. 42 del 06.09.1984 – Dichiarazione di interesse locale - Biblioteca "Felice Chirò" di San Severo.

L'Assessore al Diritto allo Studio Dr. Domenico Lomelo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Beni Librari e confermata dal Dirigente del Servizio Beni Culturali, riferisce quanto segue:

La Biblioteca "Felice Chirò" di San Severo, ha rivolto istanza tesa ad ottenere la dichiarazione di riconoscimento di interesse locale di cui all'art. 2 della L.R. 58/81 e successiva L.R. 42/84, in relazione anche alle disposizioni dell'art. 49 del D.P.R. n. 616/77.

Dall'esame della documentazione inviata dall'Ente in parola, l'istanza è risultata esauriente ai fini degli adempimenti istruttori.

Pertanto l'Ufficio Beni Librari, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 3 ha provveduto mediante un sopralluogo alla ricognizione dei beni e delle attrezzature, verificando la consistenza del patrimonio librario e constatandone l'uso pubblico e l'effettiva apertura all'utenza.

Dal sopralluogo effettuato dal funzionario dell'Ufficio Beni Librari in data 10.3.2008, di cui al verbale redatto dallo stesso funzionario al fine di definire la pratica di riconoscimento di interesse locale, risulta inoltre che la biblioteca si estende su una superficie di oltre 750 mq. su due livelli, piano terra e piano interrato, dispone di sale lettura e consultazione ed è dotata di 15 personal computer in rete, che consentono l'interrogazione on-line e le consultazioni multimediali. La struttura è altresì dotata di tutti gli impianti di sicurezza previsti, così come disposto dalla normativa vigente. Pertanto la stessa persegue finalità, attività e servizi culturali di cui all'art. 4 della L.R. n. 58/81.

Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta dall'Ente richiedente, risulta che l'istituzione bibliotecaria in parola si individua tra quelle le cui funzioni sono state trasferite dallo Stato alla Regione (artt. 47 -49 D.P.R. n. 616/77).

Pertanto, in relazione all'idoneità dei mezzi disponibili per il perseguimento delle finalità di cui alla L.R. n. 58/81 e successiva L.R. n. 42/84, così come si evince dal verbale allegato, la Biblioteca "Felice Chirò" di San Severo indirizza la sua attività a "favorire ed attuare nei suoi programmi la ricerca culturale e la valorizzazione del patrimonio librario" e ha tra i suoi obiettivi quello di "favorire ed approfondire la crescita culturale".

Ciò premesso, l'Ufficio Beni Librari:

- vista la richiesta della Biblioteca "Felice Chirò" di San Severo;

- visti gli artt. 47 e 49 del D.P.R. n. 616/77 e il D.P.R. n. 3/72;

- viste le LL.RR. n. 58/81 e n. 42/84;

- visto che l'Ufficio Beni Librari ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 58/81, ha provveduto con un sopralluogo, ad una puntuale analisi della attività culturale dell'Istituzione e della relativa biblioteca;

- vista l'apposita "Relazione di accertamento" presso la Biblioteca, del 10.3.2008, allegata in copia alla presente deliberazione e della stessa parte integrante, con cui si è proceduto alla ricognizione dei beni, constatando inoltre l'uso pubblico e l'effettiva apertura al pubblico della biblioteca stessa;

- visto che l'Amministrazione Comunale di San Severo si è espressa favorevolmente con nota prot. 370/GAB del 10.6.2008 in ordine al riconoscimento di "interesse locale" di che trattasi;

- considerato che l'istanza di riconoscimento della istituzione bibliotecaria in parola si

riconduce al 2° comma dell'art. 9 della L.R. 58/81.

Si ritiene, pertanto, di poter procedere al rilascio della "dichiarazione di interesse locale" per la Biblioteca "Felice Chirò" di San Severo L.R. n. 58/81, demandando al Presidente della Giunta Regionale l'emissione del relativo decreto di riconoscimento di interesse locale.

COPERTURA FINANZIARIA D I CUI ALLA L.R. 28/01 - U.P.B. 05.02.01

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il presente atto è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, c. 4, lett. k) della L.R.n.7/97 e dell'art. 8 della L.R.22/79.

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Diritto allo Studio;

- Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Beni Librari e dal Dirigente del Servizio Beni Culturali;

- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- di dichiarare la Biblioteca "Felice Chirò" di San Severo di interesse locale, ai sensi della L.R. n. 58 del 4.12.1981 ;

- di inoltrare il presente provvedimento alla competente Commissione Consiliare per il parere di cui all'art. 5 della L.R. 58/81, che deve essere espresso perentoriamente entro 60 giorni. Qualora detto parere non venga espresso nei termini stabiliti dalla legge, si intende acquisito favorevolmente;

- di dare atto che è demandato al Presidente della Giunta Regionale l'emissione del relativo Decreto di dichiarazione di "interesse locale" alla Biblioteca "Felice Chirò" di San Severo ai sensi dell'art. 5 della L.R. 58/81;

- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AL DIRITTO ALLO STUDIO
SETTORE BENI CULTURALI
UFFICIO BENI LIBRARI
Via Gobetti, 26 - 70125 Bari
Tel. 080/5406535 - 6491- 6434 Fax 080/5406535 - 6434

Relazione di accertamento presso la Biblioteca "Felice Chirò" di S. Severo (FG) ai sensi dell'art. 3 L.R. 58/81.

Il giorno 10.3.2008 la sottoscritta Anselmi Maria, Dirigente f.f. dell'Ufficio Beni Librari, ha effettuato un sopralluogo presso la Biblioteca "Felice Chirò" con sede in S. Severo.

Sulla base della accertata ammissibilità dell'istanza della istituzione bibliotecaria in quanto coerente con l'art. 2 della legge regionale 58/81 ed a seguito dell'accertamento effettuato, si è potuto constatare che la biblioteca si estende su una superficie di oltre 750 mq. su due livelli, piano terra e piano interrato nei quali sono dislocati tre settori: depositi librari, reception e sale lettura, servizi interni. Le sale lettura disponibili sono cinque destinate alla lettura e alla consultazione. In particolare due sale sono state predisposte, una per la lettura dei periodici e l'altra per la consultazione di opere multimediali; quest'ultima è dotata di sei postazioni personal computer che consentono la consultazione on-line e off-line. La struttura garantisce le condizioni ambientali idonee per la destinazione d'uso, in termini di aerazione, temperatura, protezione dalla umidità e da escursioni termiche e, inoltre, è dotata di tutti gli impianti di sicurezza previsti, così come disposto dalla normativa vigente.

La Biblioteca raccoglie circa 47.000 opere riguardanti il settore economico-giuridico. Tale patrimonio, inoltre, viene incrementato annualmente di 12.000 opere che vanno ad arricchire le sezioni di agraria – storia, arte e letteratura del territorio – medicina.

È garantita l'apertura al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 21,00, il sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00; nelle ore antimeridiane si può accedere ai servizi offerti dalla biblioteca previo appuntamento e per documentati motivi di studio e/o ricerca.

Il personale impiegato è composto da figure professionali con esperienza pluriennale in attività di gestione bibliotecaria ed assistenza agli utenti della biblioteca e precisamente, dal Responsabile della biblioteca – 3 Addetti alle Attività di Gestione Bibliografica – 2 Addetti alle Attività di Reception ed Assistenza utenti.

Per tutto quanto premesso, si rileva che, il formale riconoscimento di "Interesse Locale"della Istituzione bibliotecaria può essere concesso.

Il Dirigente f.f. dell'Ufficio Beni Librari
Maria Anselmi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2008, n. 1871

Concessione di coltivazione idrocarburi "Candela". Istanza di proroga. Intesa ex art. 3, comma 1 lett. b) e art. 5 – Accordo Stato Regioni del 24.01.2001.

L'Assessore all'Ecologia, Prof. Michele LOSAPPIO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. Attività Estrattiva Foggia, confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

L'Accordo Stato Regioni del 24.04.2001 ha disciplinato le modalità procedimentali in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle in materia di polizia mineraria per il perfezionamento dell'intesa ex art.29, comma 2, lett. b) del D.L.vo 112/98, come modificato dall'art.3, comma 1, lett, b) del D.L.vo 443/99.

In conformità a detto accordo il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 16931 del 12.10.07, ha trasmesso l'istanza con la quale la Società ENI SpA ha chiesto la proroga quinquennale della concessione di coltivazione idrocarburi "CANDELA", situata in territorio della provincia di Foggia per 330,19 Kmq e di Potenza per 1,71 Kmq. Dal giacimento ivi presente si sono prodotti a partire dal 1965 sino a fine 2007 21,7 Miliardi Smc di metano, di questi circa 1,8 Miliardi nell'ultimo quinquennio.

Le riserve residue in posto presenti nelle due parti di giacimento, caratterizzate in funzione della composizione della mineralizzazione una a gas "dolce", area Nord-Ovest, e l'altra a gas "povero", area Sud-Est, sono stimate in circa 15 Miliardi di Smc.

A seguito del Nulla Osta del Ministero Sviluppo Economico prot. n. 10270 del 13.06.2006, i gas estratti nelle due aree sono trattati cumulativamente nella centrale "Candela" e la miscela consegnata alla Centrale Termoelettrica EDISON, in subordine nei periodi di fermo di detta centrale il gas qualitativamente idoneo viene immesso nella rete metanifera nazionale.

L'ulteriore proroga quinquennale richiesta consentirà: la prosecuzione dell'attività di produzione con la valorizzazione di altri 1,8 Miliardi Smc; l'ultimazione della posa in opera del collettore da 18"; l'ultimazione dei lavori di adeguamento della centrale di trattamento "Candela"; la perforazione del pozzo "Palino 39 dir", subordinata ai risultati di produzione ottenuti dai nuovi pozzi. Detti lavori ed il differimento della perforazione erano già previsti dal programma approvato per il periodo di proroga in scadenza.

L'UNMIG - Ufficio F7 con nota 4329 del 26.9.07 ha comunicato che la Società ha adempiuto sostanzialmente agli obblighi derivanti dal programma lavori assentito per la proroga in riferimento ed espresso il proprio parere tecnico favorevole.

Il Settore Ecologia Regionale, con nota n.9423 del 30.6.08 ha stabilito che le attività a farsi non vanno assoggettate a procedura di VIA.

L'Autorità di Bacino della Puglia con nota n.7090 del 17.07.08, ha comunicato che i lavori programmati per il quinquennio di proroga richiesto 2008-2013 (differimento della perforazione del pozzo "Palino 39 dir"; il completamento del collettore di vettoriamento del gas "povero"; revisione del modello di giacimento) sono stati già autorizzati dalla stessa Autorità con nota n.1333 del 14.3.06, per cui esprime parere di conformità al PAI a condizione che non si mutino le condizioni di posa del metanodotto.

Le limitazioni contenute nella Delibera G.R. n.1793 del 30.11.04, con la quale è stata rilasciata formale intesa alla concessione della precedente proroga, si ritiene che possano essere superate attesa la conformità al PAI degli interventi a farsi e l'assenza di vincoli ambientali, e tenuto conto che, nel periodo chiesto, si valorizzeranno ulteriormente gli idrocarburi tuttora in posto uti-

lizzando, peraltro, gli impianti di superficie esistenti e quelli già approvati in fase di ultimazione, e si proseguirà l'attività di ripristino delle aree dei pozzi non più produttivi in chiusura mineraria.

In ragione di quanto sopra rappresentato, si ritiene di proporre alla Giunta il rilascio dell'intesa ex art.3, comma 1, lett. b) e art.5 dell'Accordo Stato Regioni del 24.4.2001 in merito alla proroga della vigenza della concessione di coltivazione di idrocarburi "CANDELA".

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/01 e s.m.i. "

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale;

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal responsabile P.O. Attività Estrattive Foggia, confermata dal Dirigente del Settore Attività Estrattive;
- A voti unanimi ed espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di rilasciare INTESA alla proroga della vigenza della concessione di coltivazione di idrocarburi "CANDELA", ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. b) e dell'art.5 dell'Accordo Stato Regioni del 24.4.2001, subordinata al rispetto della condizione posta dall'AdB Puglia nelle premesse richiamata, che qui per economia espositiva si intende integralmente riportata;
- di demandare al competente Settore Attività Estrattive la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale delle Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2008, n. 1874

D.L.vo 16 ottobre 2003, n. 288. Richiesta di conferma al Ministero della Salute del carattere scientifico dell'IRCCS "Eugenio Medea" sezione di ricerca dell'Associazione "La Nostra Famiglia" – Ostuni (Br) – nel settore della riabilitazione in età evolutiva

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio 3 e confermata dal Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

Come previsto dall'art. 14 del D.L.vo n.288 del 16 ottobre 2003, la Giunta Regionale, con provvedimento n. 807 del 3/6/2004, ha espresso parere favorevole in merito alla coerenza del riconoscimento dell'IRCCS "Eugenio Medea" dell'Associazione "La Nostra Famiglia"-Polo regionale di Ostuni (Br)-per la disciplina della Riabilitazione, con la programmazione sanitaria della Regione Puglia.

Con Decreto del 31 luglio 1998 del Ministero

della Sanità di concerto con il Ministero dell'università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica, il Centro Polivalente di Riabilitazione di Ostuni è stato riconosciuto Polo Scientifico Regionale dell'IIRCCS" E.Medea".

Il Direttore Generale Sanità della Regione Lombardia, ai sensi del richiamato D.L.vo n.288/2003 .essendo scaduti i termini imposti per due anni con Decreto del Ministero della Salute del 23 agosto 2006 e al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per il processo istruttorio per la formulazione del parere competente, in data 25 luglio 2008, con nota prot. H1.2008.0029156, ha chiesto all'Amministrazione regionale pugliese il "parere relativo alla coerenza con la programmazione sanitaria e alla compatibilità finanziaria di quanto presentato dalla sede decentrata dell'lstituto"Eugenio Medea"-Associazione "La Nostra Famiglia", avente sede prevalente in regione Lombardia".

Per un migliore e più spedito andamento del procedimento istruttorio finalizzato alla formulazione del parere richiesto, l'Istituto in trattazione, riscontrando la nota n.prot.24/6558/AOS/3 del 4 agosto 2008 di richiesta di documentazione necessaria a detto riconoscimento, ha trasmesso ,in data 8 agosto 2008 con nota n.prot. 3692/2008, la relazione di richiesta di parere ex artt. 13-15 del D.L.vo 288/2003 contenente i riferimenti legislativi;le Unità Operative; i Servizi attivi; i Dati delle attività; le Apparecchiature elettromedicali; la Ricerca del Polo di Ostuni e l'attività formativa, nonché la Carta dei Servizi e l'Annuario scientifico 2005-2006.

Pertanto, per quanto sopra argomentato, si propone alla Giunta Regionale , così come previsto dall'art. 14 del D.L.vo 288/03, di confermare il parere già espresso con DGR n. 807/2004 relativamente sul permanere della coerenza del riconoscimento dell'IRCCS "Eugenio Medea" dell'Associazione "La Nostra Famiglia"-Polo regionale di Ostuni(Br)-per la disciplina della Riabilitazione in età evolutiva, con la programmazione sanitaria della Regione Puglia e sulla compatibilità finanziaria nei limiti dei tetti di spesa assegnati all'Istituto annualmente con il Documento di Indirizzo Economico e Finanziario del SSR adottato dalla Giunta Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA - l.r. n.28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art.4, comma 4 lettera f) della L.R. 7/97

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio 3 e dal Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera Specialistica;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate, di confermare il parere favorevole, già espresso con DGR n.807/2004, così come previsto dall'art. 14 del D.L.vo 288/2003, in merito al permanere della coerenza del riconoscimento dell'IRCCS "Eugenio Medea" dell'Associazione "La nostra Famiglia"-Polo regionale di Ostuni (Br) per la disciplina della Riabilitazione in età evolutiva, con la programmazione sanitaria della Regione Puglia e alla compatibilità finanziaria nei limiti dei tetti di spesa assegnati all'Istituto annualmente con il Documento di Indirizzo Economico e Finanziario del SSR;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lombardia - Giunta Regionale - Direzione Generale Sanità - nel cui territorio insiste la sede prevalente dell'IRCCS "E.Medea" dell'Associazione "La Nostra Famiglia" di Ostuni(Br);
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP ai sensi della l.r. 13/94.

IL SEGRETARIO DELA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino